


# GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA

GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



## ESTRATTO:

MARCELLO MAGGIOLO

Beni artificialmente creati nei settori agroalimentare e dell'energia. Un catalogo di nuovi beni mobili registrati



GIUFFRÈ EDITORE

# Indice

---

|   |     |
|---|-----|
| <i>Gli Autori di questo fascicolo . . . . .</i>   | 234 |
| <b>PAOLO GROSSI</b>   |     |
| <i>L'invenzione dell'ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte . . . . .</i>   | 237 |
| <b>SALVATORE PATTI</b>  |     |
| <i>Principi, clausole generali e norme specifiche nell'applicazione giurisprudenziale . . . . .</i>                                       | 241 |
| <b>ENRICO QUADRI</b>  |     |
| <i>Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: spunti di riflessione . . . . .</i> | 255 |
| <b>MARCELLO MAGGIOLÒ</b>  |     |
| <i>Beni artificialmente creati nei settori agroalimentare e dell'energia. Un catalogo di nuovi beni mobili registrati . . . . .</i>       | 283 |
| <b>MADDALENA SEMERARO</b>   |     |
| <i>Contrattazione preliminare e autonomia negoziale: preliminare di preliminare e causa in concreto . . . . .</i>                         | 333 |
| <b>NICCOLÒ ABRIANI</b>  |     |
| <i>Proposte concorrenti, operazioni straordinarie e dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari . . . . .</i>            | 365 |
| <b>FELICE MANNA</b>   |     |
| <i>Rilievo ed effetti dell'incompetenza in appello (a proposito di Cass., sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24856) . . . . .</i>               | 401 |
| <b>CLARICE DELLE DONNE</b>  |     |
| <i>Sospensione e cautela ex art. 700 c.p.c. nel sistema di tutela della valida formazione delle decisioni assembleari . . . . .</i>       | 417 |

# Beni artificialmente creati nei settori agroalimentare e dell'energia. Un catalogo di nuovi beni mobili registrati

---

Il lavoro si occupa di individuare funzione e regole che presiedono i sistemi pubblicitari dedicati a beni mobili rinvenibili essenzialmente nel settore agroalimentare e nel settore dell'energia. Si tratta di beni artificialmente creati, nel senso che consistono di entità la cui esistenza è determinata da apposite leggi di matrice sovranazionale. Viene verificata la possibilità di qualificarli come beni mobili registrati, indicando una serie di implicazioni disciplinari della qualificazione.

283

*The essay deals with the rules and the scope of the registration of goods which are dealt in agriculture and in energy markets. Those goods are artificial, i.e. that they do not exist in nature, but are the effect of statutes which create them. It is then analyzed the possibility of a qualification in terms of registered goods, with the relevant disciplinary implications.*

Sommario: 1. Premessa. – 2. I titoli all'aiuto e le segnalazioni nel Registro Nazionale Titoli. – 3. Le quote latte e le segnalazioni nel Registro Pubblico delle Quote Latte. – 4. I diritti di reimpianto del settore vitivinicolo e le segnalazioni nel Registro Pubblico dei Diritti di Reimpianto nel Settore Vitivinicolo. – 5. Prime conclusioni. – 6. Le quote di emissioni e le segnalazioni nel Registro Nazionale delle Quote d'Emissioni. – 7. I certificati verdi e le segnalazioni nel Registro dei Certificati Verdi. – 8. I certificati bianchi e le segnalazioni nel Registro dei Titoli di Efficienza Energetica. – 9. Le garanzie di origine e le segnalazioni nel Registro delle Garanzie di Origine. – 10. Un epilogo parziale.

### **1. - Premessa.**

I beni mobili registrati sono identificati all'art. 815 c.c. in ragione della loro natura di beni mobili ed in ragione della esistenza di un pubblico registro in cui vanno e sono iscritti<sup>1</sup>. L'immagine tradizionale è quella delle navi, degli aeromobili, e degli autoveicoli. Tuttavia, accanto a beni mobili registrati di tipo diverso e bensì piuttosto noti, come opere cinematografiche od opere ai sensi della legislazione sulla protezione del diritto d'autore<sup>2</sup>, esiste un nucleo di beni la cui classificazione tra i mobili registrati è meno evidente. Sono beni la cui esistenza è di provenienza comunitaria, nel senso che la entificazione avviene artificialmente in virtù di disposizioni comunitarie, le quali prevedono altresì la istituzione di mercati appositamente dedicati ai beni così creati; e di provenienza comunitaria è poi la disciplina relativa alla appartenenza ed alla circolazione dei beni suddetti. Anche la qualificazione quali beni mobili registrati dipende allora dai contenuti di questa disciplina. In altri termini, la normativa comunitaria ha determinato l'introduzione nel nostro ordinamento di regole le quali collocano il bene all'interno del perimetro della categoria. Così facendo, l'Unione Europea ha quindi inconsapevolmente arricchito la categoria dei beni mobili registrati, sconosciuta nel suo ordinamento e negli ordinamenti di altri Stati membri.

<sup>1</sup> Il lavoro prosegue un'indagine da tempo avviata, che ad oggi si è tradotta in M. MAGGIOLO, *Le garanzie nel credito cinematografico*, in AIDA, XVIII, Milano, 2009, 148 ss., *ivi* 155 ss. e in Id., *Prolegomeni ad una riflessione sui beni mobili registrati: sfruttamento dell'opera cinematografica e riservato dominio nella vendita di macchine*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 233 ss., *ivi* 239 ss., cui rinvio per le nozioni generali e i criteri di identificazione della categoria.

<sup>2</sup> Cfr. rispettivamente l'art. 22, comma 1, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 ("Interventi urgenti in favore del cinema") convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153; e gli artt. 2 e 103, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio").

Le aree di intervento comunitario che vengono qui in considerazione sono il settore dell'agricoltura e il settore energetico. I beni da considerare per il settore dell'agricoltura sono i titoli all'aiuto, le quote latte ed i diritti di reimpianto; i beni da considerare per il settore energetico sono le quote di emissione, i certificati verdi, i certificati bianchi e le garanzie di origine. Prima di passare all'analisi, conviene peraltro evidenziare come, nell'una e nell'altra area, l'emersione di beni riconducibili alla categoria dei mobili registrati sia la conseguenza di interventi normativi i quali si allontanano dalla mera prospettiva di una regolazione comune e quindi di un'integrazione del mercato agricolo e del mercato energetico, per assolvere in più, o forse prima, a scopi che potremmo definire di tutela ambientale in senso ampio.

Senza voler anticipare i dettagli, e con la parziale eccezione delle quote latte e dei diritti di reimpianto, verranno infatti in considerazione beni, e corrispondenti mercati regolamentati dove essi vengono negoziati, la cui attribuzione ai privati e la cui negoziabilità da parte dei privati dipende per lo più da comportamenti virtuosi degli stessi. In altri termini, l'attività di impresa agricola svolta con modalità protettive dell'ambiente, oppure l'attività di impresa energetica svolta con modalità non inquinanti o con l'utilizzazione di fonti rinnovabili, dà modo all'imprenditore di ottenere diritti patrimonialmente rilevanti artificialmente creati, e in più di negoziare gli stessi su mercati appositamente istituiti. Il sistema è evidentemente premiale: il comportamento virtuoso condiziona l'attribuzione del diritto; e il diritto, una volta attribuito, può essere negoziato sul mercato, consentendo così all'autore del comportamento virtuoso di conseguire un lucro di impresa.

Altrettanto evidentemente, un sistema premiale di questo genere presuppone un controllo pubblico sulla presenza e sulla persistenza delle condizioni che giustificano l'attribuzione del diritto patrimoniale. La predisposizione di un sistema di segnalazioni pubblicitarie è dunque innanzi tutto funzionale al controllo pubblico, poiché la segnalazione dei dati di volta in volta rilevanti consente di censire i benefici attribuiti e di verificare la sussistenza e la persistenza delle condizioni cui l'attribuzione del beneficio è subordinata.

Ma, poiché i diritti attribuiti si sostanziano in titoli negoziabili, il sistema

pubblicitario assolve poi anche a una funzione regolatrice del mercato. Le segnalazioni nei pubblici registri risolvono cioè questioni di appartenenza e di circolazione, e in questa prospettiva la qualificazione in termini di beni mobili registrati diviene maggiormente rilevante, soprattutto al fine di colmare alcune lacune di singole discipline le quali, come si è appena detto, non sono precipuamente dedicate alla soluzione di problemi di circolazione giuridica e fanno quindi nascere, sotto questo profilo, l'esigenza di una specifica attività interpretativa.

Sulla base di queste premesse, è ora possibile passare a una analisi di maggiore dettaglio delle singole fattispecie.

## **2. - I titoli all'aiuto e le segnalazioni nel Registro Nazionale Titoli.**

Una prima serie di fattispecie rilevanti nel quadro complessivo dei beni mobili registrati si presenta dunque nel settore dell'agricoltura, sotto la spinta precipua di interventi comunitari volti ad organizzare il mercato agroalimentare in funzione dell'attuazione di quella politica comune dell'agricoltura e della pesca che oggi è delineata agli art. 38 ss., Trattato FUE. A fronte di un eccesso produttivo generato da passate politiche di sostegno per i prezzi dei prodotti agricoli, che ne avevano aumentato l'offerta oltre le capacità di assorbimento da parte dei mercati, le istituzioni comunitarie hanno invero adottato, da un lato, misure di contenimento della produzione, e dall'altro lato interventi di aiuto al reddito. Almeno negli auspici, tali misure e tali interventi dovrebbero evitare alterazioni della domanda e dell'offerta di prodotti agricoli, e quindi le corrispondenti distorsioni del loro mercato<sup>3</sup>.

Le misure di contenimento – quote latte, diritti di impianto e di reimpianto – hanno carattere eccezionale e perciò necessariamente transitorio, ancorché siano state più volte prorogate. Per ciò solo, esse sono meno significative nella ricerca di un filo rosso che accomuni tutti i beni mobili registrati. Non così invece gli strumenti di sostegno al reddito, i quali sono stati adottati per realizzare scopi anche ulteriori, di carattere permanente,

<sup>3</sup> Cfr. A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto. Limiti all'iniziativa economica e valori del sistema*, Milano, 2008, 5 ss.

quali la protezione dell'ambiente, del paesaggio tradizionale e del patrimonio rurale.

Da questi strumenti conviene quindi cominciare, e in particolare dai cosiddetti titoli all'aiuto e dal relativo Registro Nazionale Titoli.

Nell'ambito della politica agricola comune, la riforma Fischler – attuata tramite il Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003 n. 1782/2003<sup>4</sup> – mira invero a stabilire condizioni omogenee per erogare agli agricoltori vari importi riconducibili tutti a regimi di sostegno al reddito (Considerando 1), mediante pagamenti subordinati al rispetto di norme riguardanti superficie, produzione e tipologie di attività agricole, rispetto alle quali vengono imposti una serie di requisiti in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, di buone condizioni agronomiche e ambientali (Considerando 2).

Venendo al contenuto delle norme comuni, per non allargare l'analisi oltre quanto sia strettamente funzionale a una riflessione sui nuovi beni e sul loro regime, può essere sufficiente accennare al complessivo quadro normativo, dove sono contemplati pagamenti diretti agli agricoltori<sup>5</sup>, finanziati dalla Unione Europea<sup>6</sup>, nonché un regime di sostegno al reddito degli agricoltori, e infine altri regimi di sostegno a favore degli agricoltori che si dedichino a determinate produzioni (art. 1, Regolamento CE 1782/2003). Senza scendere in dettagli di scarsa rilevanza nella prospettiva qui in considerazione, è però opportuno fare menzione dei due principi che stanno alla base del sistema, e cioè il principio di condizionalità (o *cross compliance*) e il principio del disaccoppiamento (o *decoupling*).

Con la cosiddetta condizionalità nella erogazione dei benefici si vuole

---

287

<sup>4</sup> «che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001» e successive modificazioni.

<sup>5</sup> In particolare, per beneficiare dei pagamenti diretti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare taluni criteri di gestione obbligatori, determinati in ragioni di esigenze riconducibili alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente ed al benessere degli animali; e sono altresì obbligati a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, pena la riduzione o la esclusione dei benefici (artt. 3-6, Regolamento CE 1782/2003).

<sup>6</sup> E segnatamente dalla sezione Garanzia del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia.

scoraggiare l'abbandono di determinate colture o il degrado degli impianti, assicurando nel contempo il perseguimento di obiettivi di politica ambientale. Il sostegno economico viene quindi condizionato alla presenza di requisiti determinati in funzione degli obiettivi perseguiti.

Con il cosiddetto disaccoppiamento si intende invece il fatto che il sistema si basa in linea di massima sulla qualità di agricoltore del beneficiario dell'aiuto, a prescindere dal tipo della sua produzione agricola. In questo modo dovrebbero essere scongiurati comportamenti opportunistici che sarebbero al contrario favoriti là dove i meccanismi di aiuto fossero concentrati soltanto su determinate colture. L'attività dell'impresa agricola viene così orientata al mercato, favorendosi un'agricoltura multifunzionale<sup>7</sup>.

Proprio perché questo complessivo regime di sostegno economico è posto a carico delle finanze pubbliche, è inevitabile la sua sottoposizione ad un sistema integrato di gestione e controllo (art. 17, Regolamento CE 1782/2003), il quale comprende tra l'altro *“un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto”* (art. 18, lett. c, Regolamento CE 1782/2003).

Il sistema è funzionalmente collegato alla vigilanza sulle erogazioni, essendo da un lato previsto che tramite esso avvenga l'accertamento dei diritti all'aiuto e si conducano verifiche incrociate tra domande di aiuto e sistema di identificazione delle parcelle agricole, ed essendo dall'altro lato consentita la consultazione diretta e immediata di tutti dati relativi ad almeno tre annate precedenti (art. 21, comma 1, Regolamento CE 1782/2003)<sup>8</sup>. Più che il profilo funzionale del sistema di gestione e controllo, interessa però il suo profilo strutturale. Viene cioè in considerazione il successivo Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004 n. 796/2004<sup>9</sup>, dove è stato previsto che il sistema di identificazione e registrazione del diritto all'aiuto consista in un registro elettronico, istituito da ciascuno Stato membro, il quale sia idoneo a conservare una traccia attendibile di tutti i diritti all'aiuto, con

---

<sup>7</sup> Su vincoli di condizionalità e *decoupling* cfr. ancora A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 40 ss., 52 ss.

<sup>8</sup> Vengono in considerazione tre annate civili o anche tre campagne di commercializzazione (art. 21, comma 1, Regolamento CE 1782/2003).

<sup>9</sup> «Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori».

particolare riguardo per il rispettivo titolare, per il valore, per la data di costituzione e di attivazione, per l'origine, per il tipo di diritto e suoi eventuali limiti regionali (art. 7, Regolamento CE 796/2004).

Evidentemente, tale ultimo sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto è quanto più interessa il tema dei beni mobili registrati. In ossequio a quanto disposto dai regolamenti comunitari, l'art. 3, comma 1, d.l. 9 settembre 2005, n. 182<sup>10</sup>, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231<sup>11</sup>, ha infatti previsto che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) istituisse il Registro Nazionale Titoli. All'interno del Registro, per ciascun agricoltore intestatario, sono iscritti i titoli, cioè i diritti all'aiuto previsti dalla normativa comunitaria<sup>12</sup>. Volendo anticipare un dato significativo ai fini della attribuzione della qualità di bene mobile registrato, va poi detto che il Registro Nazionale Titoli è oggi tenuto dalla società Sin s.r.l., costituita ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231 con lo specifico compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian)<sup>13</sup>.

Questo è dunque il complessivo quadro normativo, la cui sommaria esposizione consente ora di affrontare le questioni specificamente legate al tema dei beni mobili registrati.

La prima questione, senza risolvere affermativamente la quale le altre neppure hanno ragione di porsi, riguarda la possibilità stessa che i diritti o titoli all'aiuto siano qualificati come beni mobili registrati.

Sulla premessa di come nel Registro Nazionale Titoli siano dunque iscritti i diritti all'aiuto menzionati dai regolamenti comunitari, una notazione preliminare ha carattere terminologico, e riguarda il fatto che, nella legislazione interna, i diritti all'aiuto sono denominati "titoli all'aiuto". La

---

<sup>10</sup> «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari».

<sup>11</sup> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari».

<sup>12</sup> I titoli devono essere identificati univocamente e distinti per tipologia e valore. L'art. 3, comma 2, d.l. 9 settembre 2005, n. 182, prevede infatti che il Registro Nazionale Titoli risponda ai requisiti dell'art. 21, Regolamento 1782/2003 e dell'art. 7, Regolamento 796/2004.

<sup>13</sup> A sua volta istituito dall'art. 4, legge 4 giugno 1984, n. 194 ("Interventi a sostegno dell'agricoltura"). Agea è socia di maggioranza di Sin s.r.l.

diversa espressione linguistica pare confermare la entificazione e quindi la natura di bene attribuito, sul piano prima di tutto normativo, al beneficio previsto dalla normativa comunitaria e poi nazionale. Del resto, il fatto che ai titoli all'aiuto debba riconoscersi natura di bene trova conferma nella condivisa convinzione di come la nozione di bene vada allargata oltre i limiti di quanto possa trovare disciplina nel terzo libro del codice civile, di quanto cioè possa essere oggetto di proprietà e possesso, come è dimostrato dalle norme riferibili al patrimonio inteso in termini di rapporti economicamente valutabili che comprendono anche beni non suscettibili di appropriazione, e in particolare dall'art. 2740 c.c. che, nel menzionare beni presenti e futuri nella prospettiva dell'oggetto della garanzia patrimoniale generica, non fa certo riferimento ai soli beni degli artt. 812 c.c.<sup>14</sup>. Non è dunque difficile riconoscere natura di bene al titolo all'aiuto. La sua qualità di bene mobile registrato dipende allora dalla possibilità che al Registro Nazionale Titoli venga attribuita natura di pubblico registro, nella duplice accezione di una pubblicità del registro determinata dalla qualità del soggetto deputato alla sua tenuta, e di una pubblicità altresì determinata dalla accessibilità delle segnalazioni eseguite sul registro stesso. Or bene, non è dubbio che la pubblicità sussista in riferimento alla qualità richiesta al soggetto deputato alla tenuta del registro. Come si è detto, il Registro Nazionale Titoli è gestito da Sin s.r.l., che pur essendo una società di diritto privato è non solo controllata dalla Pubblica Amministrazione, ma è altresì un soggetto privato che svolge un pubblico servizio<sup>15</sup>. Qualche più approfondita considerazione deve invece essere dedicata al profilo della accessibilità dei dati oggetto di segnalazione pubblicitaria. Non è dubitabile infatti che il Registro Nazionale Titoli, inserito com'è in un sistema integrato di gestione e controllo, sia in prima battuta pensato in funzione della vigilanza sulla esistenza e sulla persistenza delle condizioni

---

<sup>14</sup> Soprattutto S. PUGLIATTI, voce *Beni*. I. *Teoria generale*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 164 ss., *ivi* 173 ss.; v. anche M. ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, 4 ss., 23 ss., 31 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6. – *La proprietà*, Milano, 1999 (rist. 2011), 52 s.; A. GAMBARO, *I beni*, in A. CICU-F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, 31, 34, 61. In senso contrario, B. BIONDI, *I beni*, cit., 17, ritiene che cose e beni possano essere oggetto del diritto, così come i comportamenti umani, ma che gli uni non siano assimilabili agli altri all'interno di una nozione unitaria.

<sup>15</sup> Cfr. G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2012, 2.

imposte dai regolamenti comunitari prima, e dalla legge per poi, godere delle misure di sostegno all'agricoltura da essi rispettivamente previste. E il fatto che il Registro Nazionale Titoli serva a controllare il sistema degli aiuti emerge con chiarezza non solo dalla già ricordata disposizione dell'art. 21, Regolamento CE 1782/2003, dove si esige che esso consenta «l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande d'aiuto e con il sistema di identificazione delle particelle agricole», e la «consultazione diretta e immediata, tramite l'Autorità competente dello Stato, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione»; ma emerge ancora di più dall'art. 7, comma 1, Regolamento CE n. 796/2004, dove è previsto che il sistema di identificazione e controllo sia atto a conservare una traccia attendibile dei diritti all'aiuto «in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all'articolo 24 del presente regolamento»<sup>16</sup>. La accessibilità dei dati è quindi funzionale ai controlli, e la circostanza potrebbe fare pensare che la diffusa accessibilità dei dati registrati connaturata alla esistenza di un sistema di pubblicità legale sia in concreto inesistente.

Credo peraltro che l'impressione sia inesatta, per almeno due ordini di ragioni.

Innanzi tutto, le stesse disposizioni ora ricordate evidenziano bensì il legame tra segnalazione e controlli amministrativi, ma non escludono affatto che il Registro Nazionale Titoli possa essere consultato per altre ragioni, e che possa essere consultato anche da soggetti privi di funzioni di controllo. Ai sensi dell'art 21, Regolamento CE n. 1782/2003 il sistema deve infatti consentire «l'accertamento dei diritti» e deve permettere una «consultazione diretta ed immediata» tramite l'Autorità Competente che, non individuata nelle definizioni di cui all'art. 2, Regolamento CE n. 1782/2003, deve ritenersi essere il soggetto preposto alla tenuta del registro; ed ai sensi dell'art. 7, comma 1, Regolamento CE n. 796/2004 la

---

291

---

<sup>16</sup> In materia di controlli, il Regolamento CE n. 796/2004 distingue tra controlli amministrativi e controlli in loco, gli uni e gli altri funzionali a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità (art. 23, Regolamento CE n. 796/2004). In particolare, i controlli amministrativi si risolvono nelle verifiche incrociate dell'art. 24 Regolamento CE n. 796/2004, le quali hanno sostanzialmente la funzione di evitare duplicazioni di aiuti per una medesima particella oppure nello stesso anno civile o campagna di commercializzazione.

segnalazione serve poi «in particolare» per consentire le verifiche incrociate, e quindi non solo a quello<sup>17</sup>. Non c'è in altri termini una preclusione normativa verso una accessibilità estesa.

Il secondo ordine di ragioni è più significativo, riguardando le caratteristiche del sistema di gestione e controllo realizzato tramite il Registro Nazionale Titoli. Esso esige quindi maggiore attenzione.

In estrema sintesi, senza considerare tutta una serie di particolarità qui non significative, va invero rilevato che ai sensi dell'art. 46 del Regolamento CE n. 1782/2003 i diritti all'aiuto sono trasferibili per atto tra vivi ad agricoltori del medesimo Stato membro, e in via di successione *mortis causa*, effettiva o anticipata, anche ad agricoltori di altri Stati membri (comma 1); inoltre, è previsto che il trasferimento possa essere a titolo gratuito o anche a titolo oneroso, e che avvenga con o senza parallelo trasferimento del terreno, eventualmente solo condotto in affitto (comma 2)<sup>18</sup>. La trasferibilità dei diritti all'aiuto è poi confermata e regolata in modo più dettagliato all'art. 2, lett. g), h), i) ed all'art. 25 Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795/2004<sup>19</sup>, con disposizioni successivamente attuate in Italia mediante d.m. 5 agosto 2004<sup>20</sup>, il cui art. 10 prevede tra l'altro che la cessione dei titoli all'aiuto di cui all'articolo 25, Regolamento (CE) n. 795/2004 avvenga mediante atto con sottoscrizione autenticata, e che la cessione debba essere comunicata agli organismi pagatori, a pena di inopponibilità agli stessi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione; si prevede poi che entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l'Agea convalidi il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il Sian dagli organismi pagatori.

Questa circolazione dei titoli all'aiuto, secondo le varie modalità e con le

---

<sup>17</sup> In effetti il Sian consente una consultazione pubblica del Registro Nazionale Titoli (v. il link in [www.sian.it/portale-sian/mappasito.jsp](http://www.sian.it/portale-sian/mappasito.jsp)), effettuabile sulla base della indicazione del Codice Unico delle Aziende Agricole dell'eventuale intestatario del titolo ([www.sian.it/titoli/titoli/consultazione/start.do](http://www.sian.it/titoli/titoli/consultazione/start.do)).

<sup>18</sup> Per dettagli sul regime di trasferibilità dei titoli all'aiuto cfr. A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 103 ss.

<sup>19</sup> «Recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori».

<sup>20</sup> Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune».

particolarità imposte dalla disciplina comunitaria e nazionale, viene segnalata nel Registro Nazionale Titoli. L'art. 3, comma 3, d.l. 9 settembre 2005, n. 182, prevede infatti che i trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'art. 46, Regolamento CE n. 1782/2003 e dell'art. 10, d.m. 5 agosto 2004, siano per l'appunto registrati nel Registro Nazionale Titoli.

Se quindi i titoli all'aiuto sono suscettibili di appropriazione, mediante modi di acquisto a titolo originario che sono rappresentati dalle procedure secondo le quali i diritti all'aiuto vengono attribuiti dalle autorità competenti, oppure mediante modi di acquisto a titolo derivativo, e in questo caso per atto tra vivi o per causa di morte, e ancora a titolo gratuito od oneroso, appare evidente come, al di là di ogni esigenza di controllo amministrativo, sul piano dei rapporti tra privati debba ritenersi esistente un mercato dei titoli all'aiuto.

Senza dubbio il mercato è particolare, ed è assoggettato a regole specifiche sia quanto l'accesso ad esso, sia quanto al suo funzionamento. Ma ciò non toglie che, proprio perché il mercato esiste, esista anche l'esigenza di risolvere i possibili conflitti suscettibili di essere generati dai vari fenomeni appropriativi e circolatori. In questo quadro, si tratta allora di capire quali regole debbano essere applicate, se cioè quelle relative alla circolazione ed all'appropriazione dei beni mobili suscettibili di proprietà o possesso; o le regole sulla cessione dei crediti; o altre regole che sono implicate dalla presenza di un sistema di segnalazione pubblicitaria.

Escluso, del tutto correttamente, che i titoli all'aiuto siano cose corporali; e movendo invece dalla idea che essi abbiano natura di diritti di credito dell'agricoltore verso il soggetto pubblico, taluno riconduce la disciplina della loro circolazione per intero a quella della cessione del credito, con la particolarità che la condizionalità del credito dovrebbe permanere in capo al cessionario<sup>21</sup>.

Sotto il profilo della permanenza della condizionalità in capo al cessionario, profilo cui la legislazione comunitaria non dedica norme specifiche, la

<sup>21</sup> A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 72 ss., 78 ss. Il discorso viene ampliato (128 ss.) in riferimento a trasferimenti non definitivi di quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto, nel rapporto tra dante ed avente causa, nel senso che quest'ultimo deve rispettare le condizionalità che attendono al rapporto con le autorità pubbliche, e dove non lo faccia incorre in un inadempimento grave che può giustificare risoluzione del rapporto e risarcimento del danno.

soluzione pare invero condivisibile, non solo perché il titolo ceduto dovrebbe conservare la medesima disciplina in capo al cessionario, ma anche perché una soluzione diversa vanifica gli obiettivi perseguiti mediante la condizionalità, e cioè il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali, il benessere di piante ed animali e così via. Meno convincente è la natura di diritti di credito che si vorrebbe attribuire ai titoli all'aiuto, e quindi la conseguenza della predicata applicabilità del relativo regime circolatorio.

Quanto alla natura dei titoli all'aiuto, per quanto non è dubbio che la legislazione settoriale sia tutt'altro che precisa e puntuale, non può restare senza conseguenze il fatto che una loro qualità di diritti di credito pare addirittura normativamente contraddetta. Infatti, l'art. 18, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102<sup>22</sup>, offre agli imprenditori agricoli, singoli o associati, la possibilità di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio della loro impresa mediante la costituzione di un pegno sui titoli all'aiuto<sup>23</sup>. Soprattutto, la norma qualifica in modo espresso i titoli all'aiuto come diritti diversi dai crediti, facendo esplicito riferimento ai diritti diversi dai crediti menzionati all'art. 2806 c.c. ai fini della costituzione di un pegno su di essi. Certamente, la qualificazione avviene per il precipuo scopo di assoggettare la costituzione di un pegno alle formalità previste per il trasferimento dei titoli all'aiuto e quindi, per quanto interessa in questa sede, alla registrazione nel Registro Nazionale Titoli<sup>24</sup>. Ma

<sup>22</sup> Recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole", così come modificato dal d.lgs. 18 aprile 2008, n. 82 ("Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"). Per la modifica dell'art. 18, comma 1, v. anche specificamente il d.l. 10 gennaio 2006, n. 2 ("Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa" convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81).

<sup>23</sup> Oltre che su quote di produzione o diritti di reimpianto, di cui si dirà *infra*, nei prossimi n. 3 s.

<sup>24</sup> Va inoltre notato che il pegno sui titoli all'aiuto è senza spossessamento: la deroga a quanto previsto all'art. 2786 c.c. consente quindi agli imprenditori agricoli di continuare ad utilizzare i diritti all'aiuto iscritti nell'apposito registro (art. 18, comma 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102). In generale, su pegno e pignoramento dei titoli all'aiuto cfr. G. CIAN, *Sulla pignorabilità e sulla costitutibilità in pegno degli aiuti comunitari*, in *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune – Allargamento dell'Unione e Costituzione europea – Diritto alimentare e vincoli internazionali* a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti (atti del Convegno in onore del prof. L. Costato, Ferrara-Rovigo 19 e 20 novembre 2004), Milano, 2005, 355 ss.

sul piano sistematico sembra difficile sostenere che i titoli all'aiuto possono essere senz'altro assimilati ai crediti, ostendovi appunto la previsione dell'art. 2806 c.c.

Non è il caso di tentare una qualificazione in positivo, del tutto superflua in questa sede. La difficoltà o la impossibilità di qualificare i titoli all'aiuto come diritti di credito *tout court* è invero sufficiente per la conclusione di interesse precipuo, e cioè per declinare la conseguenza che viene tratta dalla qualificazione come diritti di credito. Venuta meno la qualificazione, viene infatti meno la ragione per applicare alla circolazione dei titoli all'aiuto le regole circolatorie dei crediti, allo stesso modo di come per la costituzione del pegno sui titoli all'aiuto la legge esclude che debbano essere osservate le norme sul pegno dei crediti. E per individuare il regime circolatorio dei titoli all'aiuto diviene allora centrale la esistenza del Registro Nazionale Titoli, con tutto l'apparato di regole che impongono la segnalazione in esso degli atti traslativi.

Volendo e dovendo ipotizzare una soluzione al quesito circa il regime applicabile alla circolazione dei titoli all'aiuto che tenga conto del meccanismo voluto dal legislatore comunitario, nelle sue ricadute imposte dalle categorie del diritto interno, la soluzione è dunque suggerita da un lato da quanto si è detto circa il significato del rinvio all'art. 2806 c.c. contenuto nell'art. 18, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102; e da un altro lato dal principio di economicità dei mezzi giuridici non meno che da una valutazione di efficienza. Data cioè l'istituzione del Registro Nazionale Titoli e date le sue caratteristiche, sembra invero d'uopo riconoscergli la funzione di sistema pubblicitario relativo ad atti rilevanti nei rapporti tra soggetti privati, funzione che si cumula alla diversa funzione di sistema destinato a gestire e controllare la erogazione degli aiuti comunitari, la quale funzione rileva invece sul piano dei rapporti tra organi pubblici, comunitari e nazionali, e soggetti privati destinatari delle misure di sostegno.

Di qui due implicazioni.

La prima implicazione è che la natura di sistema pubblicitario relativo ad atti rilevanti nei rapporti tra soggetti privati comporta la accessibilità dei dati segnalati, sicché si conferma quanto detto a proposito del modo di intendere le regole comunitarie ed interne sul punto, e si conferma in più la natura di pubblico registro da riconoscere al Registro Nazionale Titoli.

La seconda implicazione è che i titoli all'aiuto, in quanto beni mobili, e beni oggetto di segnalazione pubblicitaria nel Registro Nazionale Titoli, hanno natura di beni mobili registrati.

A questo punto ogni altro discorso deve essere sospeso. Infatti, la normativa sul Registro Nazionale Titoli non aggiunge molto altro a quanto sommariamente descritto, e in particolare non lo fa in ordine ai profili di maggiore rilevanza rispetto al regime dei rapporti tra soggetti privati<sup>25</sup>.

### **3. - Le quote latte e le segnalazioni nel Registro Pubblico delle Quote Latte.**

Il regime delle quote latte ha un interesse ormai solo storico, dato che dall'aprile 2015 esso è cessato con conseguente liberalizzazione del mercato del latte<sup>26</sup>. In precedenza, nell'ambito delle cosiddette politiche comuni di struttura, cioè nell'ambito di quei meccanismi diretti a regolare i vari mercati mediante una diretta incidenza su numero, organizzazione, dimensioni e localizzazione delle attività produttive, è stato a lungo in vigore un sistema di attribuzione di quote basato sul riconoscimento a ciascuno Stato membro di un determinato quantitativo globale di latte e derivati di cui era garantita la allocazione sul mercato, e poi del diritto attribuito dallo Stato agli operatori nazionali di produrre o commercializzare una determinata quantità, cioè per l'appunto la quota, di prodotto lattiero o caseario, con la certezza del suo acquisto. Non era impedita la produzione o la commercializzazione oltre la soglia, ma era prevista una responsabilità finanziaria nel caso di un superamento del quantitativo

---

<sup>25</sup> Merita comunque di essere sin d'ora segnalato – per le sue implicazioni sui profili processuali del sistema pubblicitario – come, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.l. 9 settembre 2005, n. 182, «Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse».

<sup>26</sup> E ciò in virtù di quanto previsto dal Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 «recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)», il cui art. 66, comma 1, prevede che «Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1 aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi») sono fissate nell'allegato IX, punto 1».

concesso. In altri termini, la produzione eccedente era comunque acquistata, e tuttavia al produttore era imposto un prelievo supplementare coattivo, e cioè sostanzialmente una sanzione pecuniaria, in misura tale da erodere ogni ragionevole profitto<sup>27</sup>.

Per altro verso, in riferimento al lungo periodo in cui è stato in vigore il relativo regime, il dibattito teorico sulla natura delle quote latte riguardava essenzialmente il rapporto tra produttori del latte e pubblica autorità<sup>28</sup>, rapporto che non viene qui in particolare rilievo.

Piuttosto, è significativo come alla quota latte fosse pacificamente riconosciuta la qualità di bene economico, e in particolare di bene costituente una componente dell'azienda agricola<sup>29</sup>. La qualità di bene aziendale era dedotta tra l'altro dalla negoziabilità delle quote latte<sup>30</sup>, progressivamente ampliata dal legislatore comunitario<sup>31</sup>: per quanto specificamente interessa in questa sede, merita solo di essere ricordato come da un lato, il Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003 n. 1788/2003<sup>32</sup>, avesse previsto la possibilità di trasferimento di quantitativi di riferimento (cioè di quote latte) con corrispondente trasferimento o retrocessione di terre (art. 17, commi 1, 2, 4, Regolamento CE 1788/2003)<sup>33</sup>; e dall'altro lato come

<sup>27</sup> A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 19 e nota 26, 24.

<sup>28</sup> Taluno predicava infatti l'esistenza di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità amministrativa al produttore sulla base di un preesistente diritto soggettivo, connesso all'organizzazione ed alla gestione aziendale ed espressione di una libertà di produzione, a sua volta fondata sulla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (A. GERMANÒ, *Le quote di produzione nel diritto comunitario dell'agricoltura*, in *Dir. e giur agr. amb.*, 1995, 607 ss.; S. CARMIGNANI, *Profili pubblicistici e privatistici delle quote latte*, in *Dir. e giur agr. amb.*, 1997, 93 ss.; A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Le quote latte in Italia: diritto a produrre e diritti patrimoniali*, in *Dir. e giur agr. amb.*, 1999, 325 ss.). L'obiezione fondamentale a questa tesi è stata la osservazione di come essa sia inconciliabile con l'assenza, nella disciplina comunitaria, di un divieto a produrre (A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 61 s.). Altri allora ha ritenuto che l'acquisizione o la circolazione della quota fossero situazioni originate da un atto della Pubblica Amministrazione operante nei soli confronti dell'operatore prima delle quali sarebbe stato sussistente non un diritto, ma un interesse legittimo a produrre (C. MELLONE, *Il contingentamento comunitario della produzione nel settore lattiero - caseario*, 2001, in [www.diritto.it/articoli/europa/mellone.html](http://www.diritto.it/articoli/europa/mellone.html)).).

<sup>29</sup> A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 63 s.

<sup>30</sup> Cfr. D. BOGGIALI, voce *Quote latte*, nel *Dizionario giuridico del notariato nella casistica pratica*, Milano, 2006, 815.

<sup>31</sup> Per la ricostruzione storica degli interventi di progressivo allentamento dei limiti al trasferimento delle quote latte, e l'analisi dell'attuale regime di circolabilità, cfr. A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 88 ss.

<sup>32</sup> «che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»

<sup>33</sup> La disposizione è poi stata trasfusa nell'art. 74, Regolamento CE 1234/2007.

il Regolamento (CE) 17 maggio 1999 del Consiglio n. 1256/1999<sup>34</sup> avesse concesso agli Stati membri di prevedere trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre (art. 9, Regolamento CE n. 1256/1999)<sup>35</sup>. Sul piano della legislazione interna, ne era conseguita una conferma della trasferibilità delle quote prevista all'art. 10, comma 10 del d.l. 23 marzo 2003, n. 49<sup>36</sup>, così come convertito con modifiche nella legge 30 maggio 2003, n. 119.

La normativa da ultimo citata merita particolare attenzione, poiché essa contiene l'istituzione del tuttora esistente Registro Pubblico delle Quote Latte, e dispone l'iscrizione in esso, per ciascun produttore, dei quantitativi individuali di riferimento distinti tra consegne e vendite dirette (art. 2, comma 2, d.l. 23 marzo 2003, n. 49)<sup>37</sup>, e poi di atti che attestino il trasferimento della quota latte (art. 12, comma 7, d.l. 23 marzo 2003, n. 49).

Non c'è qui possibilità di dubitare della natura pubblica del registro, che al di là della sua denominazione risulta esplicitamente affermata nel contesto dell'art. 2, comma 2, d.l. 23 marzo 2003: tant'è che l'Agea, presso la quale è istituito il Registro Pubblico delle Quote Latte<sup>38</sup>, ne ha predisposto modalità di consultazione accessibili a chiunque ne abbia interesse<sup>39</sup>. E quindi, dato che le quote latte sono beni, per di più negoziabili, e dato che ne è prevista la segnalazione pubblicitaria in un registro pubblico<sup>40</sup>, la conclusione nel senso della loro natura di beni mobili registrati deve ritenersi addirittura necessitata.

Da ultimo, va evidenziato come sia stato anche sostenuto che le quote latte

---

<sup>34</sup> «che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

<sup>35</sup> La disposizione è poi stata trasfusa nell'art. 75, comma 1, lett. f, Regolamento CE 1234/2007.

<sup>36</sup> Recante “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”. L'art. 10, comma 15, prevede poi la possibilità di un affitto della quota latte.

<sup>37</sup> Dove le consegne sono le consegne alle latterie, e le vendite dirette quelle effettuate direttamente dal produttore.

<sup>38</sup> Anche in questo caso la tenuta del registro è affidata a Sin srl.

<sup>39</sup> [www.sian.it/lattepubb/ricercaquote.do](http://www.sian.it/lattepubb/ricercaquote.do).

<sup>40</sup> Riconosce all'annotazione natura di “forma di pubblicità” a garanzia di “trasparenza e conoscibilità ai terzi e, dunque, sicurezza della circolazione” A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 99, che però non ne trae alcuna conseguenza né in ordine alla natura del bene, né in ordine al regime circolatorio.

possano essere oggetto di pignoramento e di sequestro conservativo<sup>41</sup>. Sicuramente, esse possono poi essere ricondotte alle ‘quote di produzione’ cui allude il già menzionato art. 18, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, dove è prevista la possibilità di costituire su tali quote di produzione un pegno senza spossessamento, con necessità di segnalare il titolo costitutivo, da redigere nella forma richiesta all’art. 2787, comma 3, c.c., nel Registro Pubblico delle Quote Latte in ragione del rinvio che la norma fa all’art. 2806 c.c.<sup>42</sup>.

Come si diceva, il regime di contingentamento della produzione è stato sostituito da un sistema, introdotto dal Regolamento (UE) 14 marzo 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio<sup>43</sup>, che abbandona gli strumenti di controllo diretto sulla produzione a favore di un complesso di norme relative alla disciplina delle relazioni contrattuali tra produttori di latte e trasformatori; alla possibilità di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali attraverso le organizzazioni dei produttori; alla costituzione e al funzionamento delle organizzazioni interprofessionali; alla programmazione dell’offerta di determinati prodotti.

La disciplina delle quote latte viene quindi in considerazione in questa sede non già nella prospettiva di una sua integrazione mediante ulteriori principi di sistema, bensì per ragioni di mera completezza dell’esposizione ed anche, forse, per ricavare da essa qualche spunto interpretativo che consenta di approfondire il tema in riferimento ad ulteriori beni mobili registrati.

---

299

---

#### **4. - I diritti di reimpianto del settore vitivinicolo e le segnalazioni nel Registro Pubblico dei Diritti di Reimpianto nel Settore Vitivinicolo.**

Una organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata delineata dapprima dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999<sup>44</sup>, e poi dal

---

<sup>41</sup> D. BOGGIALI, voce *Quote latte*, cit., 815; G. GIAN, *Sulla pignorabilità e sulla costituibilità in pegno degli aiuti comunitari*, cit., p. 355 ss.

<sup>42</sup> D. BOGGIALI, voce *Quote latte*, cit., p. 817.

<sup>43</sup> «che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

<sup>44</sup> «relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo».

Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2008 n. 479/2008<sup>45</sup>, che abrogando il primo ne recepì i contenuti sostanziali. Da ultimo, in virtù del Regolamento CE del Consiglio 25 maggio 2009 n. 491/2009<sup>46</sup>, le disposizioni del Regolamento CE n. 479/2008 sono state inserite agli artt. 85 bis ss. del Regolamento CE n. 1234/2007 (regolamento unico OCM).

L'organizzazione delineata per il mercato vitivinicolo si basa sulla fissazione di limiti qualitativi e quantitativi alla produzione d'uva, scelta che si spiega in ragione dello squilibrio tra offerta del prodotto ed una domanda che appare in progressiva contrazione<sup>47</sup>. In particolare, il sistema è impiantato sul divieto di impiantare vigneti con varietà di uve da vino, divieto sanzionato con l'obbligo di estirpare a spese del viticoltore i vigneti che fossero nondimeno impiantati e con la comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie a suo carico. Il divieto viene superato nel solo caso in cui la produzione avvenga sulla base di un diritto di nuovo impianto<sup>48</sup>; oppure di un diritto di reimpianto<sup>49</sup>; o ancora di diritto di impianto prelevato da una riserva nazionale o regionale istituita da uno Stato membro per migliorare la gestione del potenziale produttivo a livello nazionale o regionale<sup>50</sup> (art. 90, comma 3, Regolamento CE n. 479/2008 e già art. 2, Regolamento CE n. 1493/1999, ora art. 85 octies, comma 3, Regolamento 1234/2007)<sup>51</sup>.

---

300

---

<sup>45</sup> «relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999».

<sup>46</sup> «che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)».

<sup>47</sup> Ne dà conto nell'analisi della normativa in materia A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 31.

<sup>48</sup> I diritti di nuovo impianto sono concessi ai produttori dagli Stati membri per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità; per superfici destinate alla sperimentazione viticola oppure alla coltura di piante madri per marze; per produzioni destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori (art. 91, comma 1, Regolamento CE n. 479/2008 e già art. 3, commi 1 e 2, Regolamento CE n. 1493/1999, ed ora art. 85-novies, comma 1, Regolamento CE n. 1234/2007).

<sup>49</sup> Art. 92, commi 1 e 2, Regolamento CE n. 479/2008 e già art. 4, comma 2, Regolamento CE 1493/1999 ed ora art. 85-decies, commi 1 e 2, Regolamento CE n. 1234/2007.

<sup>50</sup> V. in dettaglio l'art. 93, Regolamento CE n. 479/2008 e già l'art. 5, Regolamento CE 1493/1999 ed ora l'art. 85-undecies Regolamento CE n. 1234/2007.

<sup>51</sup> Tale regime si applica, salvo proroghe, sino al 31 dicembre 2015 (art. 85-septies Regolamento CE n. 1234/2007). In base all'art. 90, comma 6, Regolamento CE n. 479/2008, gli Stati membri possono prorogare il regime stesso sino al 31 dicembre 2018.

Il discorso sui beni mobili registrati induce a restringere l'attenzione ai diritti di reimpianto. Sostanzialmente, i diritti di reimpianto sono diritti di impianto assegnati ai produttori che hanno estirpato o si impegnano ad estirpare una superficie piantata a vite<sup>52</sup>. Rispetto ad essi, è previsto che essi vengano esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati (art. 92, comma 4 Regolamento CE n. 479/2008, e già art. 4, comma 3, Regolamento CE 1493/1999, ed ora art. 85 *decies*, comma 4, Regolamento CE n. 1234/2007), cioè quella da cui le viti sono state o debbono essere estirpate. Peraltro, è altresì previsto che, in deroga a tale regola, i diritti di reimpianto possano essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda (art. 92, comma 5, Regolamento CE n. 479/2008 e già art. 4, comma 4, Regolamento CE 1493/1999 ed ora art. 85 *decies* comma 5, Regolamento CE n. 1234/2007)<sup>53</sup>.

Il regime sommariamente descritto si innesta su un sistema di registrazioni, il quale ha subito una peculiare evoluzione che merita una certa attenzione.

Nel vigore ed in attuazione del Regolamento CE n. 1493/1999 e delle misure applicative contenute nel successivo Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2000 n. 1227/2000<sup>54</sup>, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali adottava il d.m. 27 luglio 2000<sup>55</sup>, il quale attribuì a Regioni e Province autonome il compito di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le regole sul diritto di reimpianto (art. 4, commi 1, 3, 5, d.m. 27 luglio 2000), obbligando quegli enti territoriali a tenere una registrazione di tutti i casi in cui fosse stato attribuito un diritto di reimpianto e, soprattutto, di tutti i casi in cui il diritto di reimpianto fosse stato trasferito,

---

<sup>52</sup> Cfr la precedente nota 49.

<sup>53</sup> La cessione può avvenire a titolo definitivo, o anche a titolo temporaneo all'interno dello stesso Stato membro in caso di cessione di ramo d'azienda, o ancora ad aziende in cui le superfici dell'azienda cessionaria siano destinate a particolari colture: per dettagli cfr. A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 99 ss.

<sup>54</sup> «che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo».

<sup>55</sup> «Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo».

dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali (ar. 4, comma 9, d.m. 27 luglio 2000)<sup>56</sup>.

Il sistema è stato successivamente completato quando, in base all'art. 4-ter, comma 2, legge 6 aprile 2007, n. 46<sup>57</sup>, al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, l'Agea ha istituito il Registro Pubblico dei Diritti di Reimpianto del Settore Vitivinicolo<sup>58</sup>. La medesima norma stabilisce poi che le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), comunichino all'Agea i dati relativi ai diritti di reimpianto e provvedono al loro tempestivo aggiornamento.

In tal modo, il Pubblico Registro dei Diritti di Reimpianto del Settore Vitivinicolo diviene lo strumento per adempiere agli obblighi di comunicazione imposti agli enti territoriali, e nel contempo lo strumento per rendere accessibili, a tutti, i dati oggetto di segnalazione pubblicitaria.

Al registro, rivestendo esso le medesime caratteristiche già viste per il Registro Nazionale Titoli e per il Registro Pubblico delle Quote Latte<sup>59</sup>, deve essere riconosciuta natura di pubblico registro, e questo nonostante le segnalazioni avvengano su impulso di Regioni e Province autonome. Ai fini della attribuzione della qualità di pubblico registro nella prospettiva rilevante per l'art. 815 c.c. contano infatti la natura pubblica o di incaricato di pubblico servizio del gestore, e la accessibilità dei dati segnalati, caratteristiche queste che sono presenti nel caso di specie. Il fatto che la legittimazione ad ottenere la segnalazione pubblicitaria spetti a soggetti a loro volta pubblici, e cioè a Regioni e Province autonome, pare in realtà accrescere, se così si può dire, la qualità pubblica del registro, essendo volta a garantire la completezza dei dati pubblicizzati oltre quanto sarebbe ottenuto lasciando ai soli privati il potere di iniziativa.

Detto questo, qualche considerazione merita la qualificazione dei diritti di reimpianto. Sul piano del rapporto con i soggetti pubblici, sembra consolidata l'idea che diritti di impianto e di reimpianto vadano ricondotti ad

---

<sup>56</sup> Nel caso di trasferimento tra aziende di diverse Regioni, la contabilizzazione e la comunicazione al Ministero è affidata alla cura della Regione in cui viene esercitato il diritto.

<sup>57</sup> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali».

<sup>58</sup> La cui tenuta, anche in questo caso, è affidata a Sian s.r.l.

<sup>59</sup> *Supra*, n. 2 s.

autorizzazioni amministrative in senso stretto, necessarie a superare divieti imposti dal legislatore comunitario<sup>60</sup>.

All'esito dell'autorizzazione concessa all'interessato, e sul piano dei rapporti tra soggetti privati, anche questi diritti vanno però considerati beni, dove i beni vengano intesi nel senso consentito da quanto previsto all'art. 2740 c.c.<sup>61</sup>. Sotto il profilo della qualità di bene e della categoria di beni cui ascrivere i diritti in questione, è poi necessario distinguere tra diritti di primo impianto e diritti di reimpianto. Dalla giurisprudenza francese proviene infatti un'idea secondo la quale i diritti di impianto e reimpianto sarebbero entrambi beni da ritenersi immobili, in quanto pertinenti al terreno<sup>62</sup>. L'idea pare invero attagliarsi ai soli diritti di primo impianto, che sono effettivamente incorporati nel terreno per cui sono attribuiti, dovendosi invece ritenere che il diritto di reimpianto di viti estirpate o da estirpare abbia natura mobiliare. È infatti evidente come la possibilità che il diritto di reimpianto circoli a prescindere dal trasferimento del terreno per cui è stato in prima battuta concesso, di modo che la titolarità del terreno e la titolarità del diritto di reimpianto si possono concentrare in capo a soggetti diversi e in riferimento a superfici diverse, impedisca di ipotizzare una qualsiasi incorporazione al suolo, ancorché ideale, che comporti una natura immobiliare del diritto di reimpianto. In realtà, non c'è alcuna connessione o pertinenza del diritto di reimpianto al terreno, ma c'è invece un chiaro legame tra diritto di reimpianto ed attività agricola, sicché anche questo diritto deve essere considerato come bene immateriale strumentale all'azienda agricola, non diversamente da quanto si è potuto constatare per le quote latte: il che trova conferma nel regime fiscale cui la cessione del diritto di reimpianto viene assoggettata<sup>63</sup>.

---

303

---

<sup>60</sup> M. GIUFFRIDA, *Le riforme comunitarie delle strutture agrarie e le loro conseguenze anche sul regime dei contratti agrari. Natura giuridica dei limiti all'esercizio del potere di gestione dell'imprenditore agricolo*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di dir. agr. it e com*<sup>3</sup>, Padova, 2003, 609 ss., *ivi* 617; A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 64 s., secondo la quale la conclusione sarebbe confermata dal fatto che diritti di impianto e di reimpianto possono essere riconosciuti soltanto a seguito di richiesta proveniente dal soggetto interessato.

<sup>61</sup> *Supra*, n. 2 e nota 14.

<sup>62</sup> Cass. 3e civ., 24 marzo 1999, *Bull. civ.*, n. 77; Cass. 3e civ., 29 marzo 2000, *Bull. civ.*, n. 71, n. 98-18.974; D. CAVALLO, *Natura giuridica dei diritti di impianto e di reimpianto. Beni mobili o immobili? Conseguenze*, 2012, 10, in [www.ugv.org/2012.htm](http://www.ugv.org/2012.htm).

<sup>63</sup> Seguendo l'impostazione di Comm. Trib. Ravenna, 11 dicembre 2002, n. 138, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2006, n. 51, con considerazioni estese anche alle

Anche i diritti di reimpianto, per il fatto di essere mobili e per il fatto di essere oggetto di iscrizioni in pubblici registri, vanno dunque annoverati tra i beni mobili registrati.

Peraltro, ed ancora sotto il profilo dei rapporti interprivati, la disciplina è scarsa. Non è rinvenibile molto di più che la menzione dei diritti di reimpianto al già citato art. 18, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, dove è prevista la possibilità di costituire anche su di essi un pegno senza spossessamento<sup>64</sup>. Ed anche per i diritti di reimpianto appare quindi necessario che, in ragione del rinvio all'art. 2806 c.c., il titolo costitutivo del pegno sul diritto di reimpianto, da redigersi nella forma richiesta all'art. 2787, comma 3, c.c., venga segnalato nel Pubblico Registro dei Diritti di Reimpianto del Settore Vitivinicolo.

##### **5. - Prime conclusioni.**

Al di là del fatto che il regime delle quote latte ha lasciato il campo a interventi di tipo diverso realizzati in un mercato liberalizzato, e del fatto che il regime dei diritti di impianto e di reimpianto è destinato a cessare in tempi più o meno brevi, l'esame delle regole ad essi dedicate e dedicate poi ai titoli all'aiuto lascia intendere come gli strumenti giuridici tramite i quali a livello comunitario vengono attuate le politiche agricole cosiddette di struttura, una volta trasposti sul piano delle regole interne, tendono a

quote latte, rileva invero che la necessaria connessione tra titolarità del diritto (acquisito a titolo oneroso o a titolo originario) e svolgimento delle attività agricole comporta che quote latte o diritti di reimpianto siano componenti dell'azienda, ed in particolare beni immateriali aziendali, al pari di licenze, concessioni, ecc. Ne consegue che il loro trasferimento temporaneo (locazione) o definitivo (cessione) si configura come cessione di un bene immateriale dell'azienda agricola, che genera una componente negativa o positiva di reddito agrario la quale va quantificata in ragione dei criteri forfetari che presiedono la sua determinazione sulla base della rendita catastale. Nell'ambito di una determinazione legata alla rendita catastale perde rilevanza la effettiva incidenza sul reddito dei costi e dei ricavi, rientrandovi piuttosto tutte le attività (e i costi) riconducibili all'esercizio ordinario dell'agricoltura in quanto connesse allo sfruttamento del terreno. Se dunque il trasferimento a titolo oneroso, definitivo o temporaneo, di situazioni giuridiche funzionali all'esercizio dell'attività agricola risulta parificato alla cessione di beni strumentali, quale componente del reddito agrario, ne consegue ulteriormente che i relativi introiti costituiscono elementi reddituali assorbiti dal criterio catastale senza generare plusvalenze autonomamente tassabili, e che eventuali costi sostenuti per acquistare quote latte o diritti di reimpianto vigneti restano assorbiti nella determinazione forfetaria del reddito agrario.

<sup>64</sup> G. CIAN, *Sulla pignorabilità e sulla costituibilità in pegno degli aiuti comunitari*, cit., 355 ss.

coinvolgere la categoria dei beni mobili registrati. Quelli strumenti si sostanziano infatti nella attribuzione di situazioni giuridiche soggettive con qualificazione più o meno incerta, ma comunque con oggetti assimilabili a beni immateriali, e poi nella predisposizione di strumenti pubblicitari funzionali bensì al controllo pubblico sulla sussistenza delle condizioni per l'attribuzione di tali situazioni giuridiche soggettive, ma inevitabilmente rilevanti anche sul piano dei rapporti tra soggetti privati.

C'è quindi da pensare che, là dove tal genere di intervento venga in futuro perseguito dagli organismi comunitari, si ripresenteranno situazioni assimilabili a quelle sinora esaminate, con la creazione di nuove categorie di beni che nell'ordinamento interno dovranno ricevere la qualifica e la rilevanza dei beni mobili registrati.

In questa cornice non sembra allora affatto condivisibile l'affermazione secondo la quale sarebbe improbabile che i beni ora esaminati possano ricevere un inquadramento sistematico unitario<sup>65</sup>, né che un inquadramento unitario possa ipotizzarsi soltanto sul piano teleologico e temporale di misure transitorie governate dalla Comunità europea<sup>66</sup>. Quanto meno la possibile circolazione giuridica dei beni artificialmente creati, ed una corrispondente segnalazione pubblicitaria degli atti che la provocano, indicano infatti elementi costanti, presenti nelle quote latte, nei diritti di reimpianto e nei titoli all'aiuto, e pronosticabili in modo non certo irrealistico per futuri interventi comunitari, ancorché transitori. E poiché i dati costanti conducono alla categoria dei beni mobili registrati ed al relativo regime, viene da pensare che proprio la categoria e la sua disciplina rappresenti il terreno comune di fattispecie future<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Così invece A. TOMMASINI, *Quote latte, diritti di impianto e titoli all'aiuto*, cit., 125 s.

<sup>66</sup> M. GIUFFRIDA, *Le riforme comunitarie delle strutture agrarie e le loro conseguenze anche sul regime dei contratti agrari. Natura giuridica dei limiti all'esercizio del potere di gestione dell'imprenditore agricolo*, cit., 617.

<sup>67</sup> Va detto che il sistema conosce anche tutta una serie di segnalazioni pubblicitarie che coinvolgono beni i quali non possono considerarsi mobili registrati, in assenza di taluno dei requisiti dell'art. 815 c.c. Così ad esempio per quanto riguarda le sostanze zuccherine e il relativo registro di carico e scarico, previsto dall'art. 28, legge 20 febbraio 2006, n. 82 ("Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune dei mercati (OCM) del vino") e dematerializzato per effetto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 gennaio 2015 ("Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

## 6. - Le quote di emissioni e le segnalazioni nel Registro Nazionale delle Emissioni e delle Quote d'Emissioni.

Il secondo ambito di interventi normativi di origine comunitaria è quello sinteticamente indicato come settore ambientale ed energetico.

Sulla premessa sin troppo evidente di come la produzione di energia abbia un notevolissimo impatto ambientale, dato che a tal fine vengono frequentemente utilizzate risorse naturali non riproducibili, e poi anche perché la produzione di energia è una possibile fonte di vari generi di emissioni inquinanti<sup>68</sup>, le scelte di politica energetica a livello prima di tutto sovranazionale hanno nell'ultimo ventennio sempre più visto aggiungersi, alle tipiche forme di intervento autoritativo dell'azione amministrativa, ulteriori forme di intervento al cui interno vengono utilizzati strumenti del mercato in prospettiva funzionale al perseguitamento di politiche ambientali<sup>69</sup>.

In quest'ultimo senso, l'intervento consiste nella imposizione agli operatori di obiettivi vincolanti di vario genere, relativi al livello dei consumi di

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"), obbligati alla tenuta del quale sono non soggetti pubblici, bensì produttori, importatori, grossisti ed utilizzatori di sostanze zuccherine (cfr. art. 28, comma 1, legge 20 febbraio 2006, n. 82 e all. II, punto 1.2, d.m. 8 gennaio 2015); così come soggetti privati sono coloro i quali sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico dell'aceto, ai sensi dell'art. 19, legge 20 febbraio 2006, n. 82. In assenza del soggetto pubblico o inserito nell'apparato amministrativo, in questi casi manca quindi uno dei requisiti per poter qualificare come pubblico il registro e come beni mobili registrati i beni oggetto di segnalazione, o gli atti relativi ai quali vanno segnalati. Questo però non toglie che, soprattutto nei casi in cui il controllo sulle segnalazioni pubblicitarie ha una rilevanza che tocchi anche il piano della appropriazione e della circolazione dei beni, è pressoché inevitabile che si assista alla istituzione di registri pubblici e quindi alla configurazione di beni mobili registrati.

<sup>68</sup> Si rileva che l'obiettivo comunitario di sostituire fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili si collega a tre ordini di benefici (e cioè la riduzione della dipendenza dai pochi Stati che ancora dispongono di riserve di combustibili fossili; la protezione dell'ambiente; e infine il rafforzamento di un sistema di mercato concorrenziale) dei quali la tutela ambientale esercita il condizionamento più forte sulle scelte di policy: così M. GRILLO, *Il mercato delle energie rinnovabili: aspetti economici*, in *Annuario di diritto dell'energia* 2013, Bologna, 2013, 61 ss., ivi 63 s.

<sup>69</sup> M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, relazione al Convegno dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo su "Analisi economica e diritto amministrativo", Venezia, 29 settembre 2006 (consultabile sul sito [www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Studiecontributi](http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Studiecontributi)), 1 ss. Peraltra, in non pochi casi gli interventi amministrativi (quali di sostegno a domanda od offerta) sono stati dettati dalla volontà di correggere le conseguenze del sistema di mercato: v. M. GRILLO, *Il mercato delle energie rinnovabili: aspetti economici*, cit., 70.

energia, alla utilizzazione di determinate fonti energetiche piuttosto che altre, alla riduzione di emissioni inquinanti. Alla imposizione degli obiettivi vincolanti corrisponde poi la attribuzione agli stessi operatori di una serie di strumenti idonei a realizzarli, strumenti che hanno la caratteristica comune di appartenere ai meccanismi di funzionamento dei mercati<sup>70</sup>. In particolare, l'intervento normativo è in alcuni casi diretto non già, come pure talora accade, a incidere sulla domanda di beni preesistenti, ma piuttosto a creare beni e con ciò una domanda di essi, e quindi il relativo mercato<sup>71</sup>. Tutto è artificiale, tutto è cioè svincolato dalla preesistenza di beni intesi in senso naturalistico, beni che siano quindi, per loro essenza, possibile oggetto di appropriazione e di circolazione giuridica. In altri termini, in questi casi i beni e la domanda di beni, non meno che il mercato dove la domanda incrocia la relativa offerta, sono per intero frutto di decisioni politiche che si traducono in scelte normative.

La astrattezza di questi rilievi nuoce alla loro comprensibilità. Ma il loro significato è relativamente semplice, e per coglierlo conviene volgere lo sguardo all'esperienza concreta.

Vengono così in considerazione entità quali le quote di emissione (dette anche certificati neri); i certificati verdi; i titoli di efficienza energetica (detti anche certificati bianchi); le garanzie di origine. Il termine di ‘entità’, così generico, è stato utilizzato non a caso, per non anticipare i risultati dell’analisi. Ad essa occorre a questo punto dedicarsi, procedendo ad una esposizione delle discipline in questione, una esposizione la quale peraltro sarà limitata a quanto possa interessare una riflessione sui beni mobili registrati.

In questo quadro, la prima delle entità rilevanti è rappresentata dalle cosiddette quote di emissioni, con il relativo Registro Nazionale delle Emissioni e delle Quote d'Emissioni.

L’origine delle quote di emissioni risiede nelle strategie, necessariamente sovranazionali, volte ad affrontare i problemi connessi al cambiamento climatico, le quali sono essenzialmente riconducibili al Protocollo di

---

<sup>70</sup> Cfr. G.M. ROBERTI, *Le politiche dell'UE in materia di energie rinnovabili*, in *Annuario di diritto dell'energia 2013*, cit., 31 ss., *ivi* a p. 32.

<sup>71</sup> Ancora M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, cit., 4.

Kyoto ed agli obiettivi ivi fissati di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, per realizzare i quali sono stati elaborati strumenti di politica ambientale che non si esauriscono nella imposizione agli Stati firmatari di obblighi di riduzione delle emissioni<sup>72</sup>.

Tra questi ulteriori e diversi strumenti, nell'ambito del Protocollo di Kyoto è stato innanzi tutto previsto un commercio internazionale dei permessi di emissione (*International Emission Trading - IET*), basato su un mercato di tipo *cap and trade* nel quale si stabilisce un limite massimo (*cap*) per le emissioni di una particolare sostanza inquinante che vengono consentite in un certo arco temporale. Tale *cap* viene suddiviso in un determinato numero di permessi commerciali (*trade*), distribuiti tra gli operatori partecipanti al mercato. Sebbene la commercializzazione dei permessi sia libera, alla scadenza del periodo rilevante ciascun operatore deve restituire un numero di permessi pari alle proprie emissioni registrate nel periodo di riferimento. Qualora i permessi restituiti non fossero sufficienti a coprire le emissioni in eccesso, si applicano sanzioni pecuniarie, mentre l'eventuale *surplus* di permessi rispetto alle emissioni consentite potrebbe essere venduto o accantonato per gli anni successivi<sup>73</sup>.

Al fine di contribuire all'adempimento degli impegni assunti dagli Stati membri all'interno del Protocollo di Kyoto, la Comunità Europea ha poi emanato la Direttiva 13 ottobre 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/87/CE (*Emission Trading Directive*)<sup>74</sup>, con la quale ha istituito

---

<sup>72</sup> Sull'evoluzione normativa anche sovranazionale e i problemi connessi alla sua concreta implementazione cfr. B. ANNICCHIARICO-A. COSTA, *Protocollo di Kyoto e mercato europeo dei diritti di emissione dei gas ad effetto serra: avvio della prima borsa italiana delle emissioni*, in *Studi e note di economia*, 2007, 233 ss.

<sup>73</sup> Ulteriori strumenti sono innanzitutto i "meccanismi di sviluppo pulito" (CDM Clean Development Mechanism) che prevedono l'ottenimento di crediti di emissione, (Certified Emission Reductions - CER), detraibili dalle emissioni nazionali, attuando investimenti in progetti ad elevata efficienza energetica o in progetti volti all'utilizzo di energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo; poi i meccanismi di "attuazione congiunta" (JI - Joint Implementation) che consentono l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units - ERU), detraibili dal proprio obiettivo, realizzando progetti per la riduzione delle emissioni in un altro Paese industrializzato; infine, i Carbon Sinks, che ammette al beneficio di ulteriori crediti, le cosiddette RMU (Removal Units), compensabili con il proprio obiettivo, attraverso l'aumento dell'estensione di bacini di assorbimento naturale dell'anidride carbonica (quali boschi, foreste e superfici coltivate).

<sup>74</sup> «che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio».

il Mercato Europeo dell'*Emission Trading Scheme* (EU ETS), mercato che si aggiunge ed è compatibile con mercati interni dei singoli Stati membri, di cui si dirà tra breve in riferimento all’esperienza nazionale. Questa prima direttiva è poi stata integrata con la successiva Direttiva 27 ottobre 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2004/101/CE (*Linking Directive*)<sup>75</sup>, la quale ha avuto lo scopo di collegare il sistema di scambio dell’Unione Europea con il Protocollo di Kyoto.

Il sistema delineato da questi atti normativi proibisce che impianti i quali emettano gas ad effetto serra funzionino senza la autorizzazione da parte di una Autorità Nazionale competente (ANC). L’ANC rilascia l’autorizzazione sulla base di un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) delle quote approvato dalla Comunità Europea. In definitiva, anche il sistema europeo è dunque modellato su uno schema di tipo *cap and trade*, in cui l’ANC assegna alle singole imprese partecipanti una quota delle emissioni complessivamente consentite allo Stato di appartenenza. Alla fine del periodo di riferimento, ogni impianto produttivo deve restituire un numero di permessi equivalente alle emissioni di gas ad effetto serra effettivamente prodotte: in sostanza, il permesso consente l’emissione di gas ad effetto serra all’interno di un lasso di tempo, esaurito il quale il permesso va restituito per evitare la prosecuzione delle emissioni in base ad esso. Tra i compiti delle ANC rientra poi anche la gestione del Registro Nazionale delle Quote di Emissione. Il Registro Nazionale regola la gestione delle quote di emissione (monitoraggio, rilascio, possesso, trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote) ed il meccanismo del loro scambio una volta ottenuta l’approvazione del PNA da parte della Commissione Europea. Per ogni impianto obbligato l’ANC apre un conto nel Registro e vi accredita le quote previste nel PNA. Le quote possono essere trasferite tra i diversi conti all’interno dello stesso Registro o tra Registri diversi, ed anche persone fisiche ed enti morali interessati a partecipare al mercato su base volontaria possono aprire un conto sul Registro<sup>76</sup>. Questi dunque i tratti salienti del sistema delineato dalle direttive comunitarie.

---

309

---

<sup>75</sup> «recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto».

<sup>76</sup> I Registri Nazionali degli Stati membri della Comunità Europea sono tra loro connessi tramite il Registro Europeo delle Emissioni (CITL: Community Independent Transaction

Sul piano interno, il sistema è stato realizzato tramite il d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216, che ha dato attuazione alle Direttive comunitarie n. 2003/87/CE e 2004/101/CE<sup>77</sup>, disciplinando l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (art. 4 ss.), la redazione del PNA e la successiva assegnazione delle quote ai vari operatori autorizzati (art. 10 ss.), nonché il sistema di acquisto, di circolazione e restituzione delle quote (art. 15).

In particolare, la quota di emissioni è definita dalla legge come il diritto cedibile di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente, cioè una tonnellata metrica di biossido di carbonio o di una quantità di altro gas ad effetto serra che abbia una pari potenzialità di riscaldamento planetario, all'interno di un determinato arco temporale<sup>78</sup>.

Inoltre, il rilascio della quota, così come il suo possesso, trasferimento, restituzione o cancellazione (art. 15, comma 4, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216), vengono segnalate nell'apposito Registro Nazionale delle Emissioni e delle Quote d'Emissioni, che è stato istituito presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 14, comma 1, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216)<sup>79</sup>.

Grazie alla normativa in esame, dal 2007 è così operativa la prima piattaforma italiana di scambio delle quote di emissione, la cosiddetta ‘borsa dei fumi’, organizzata e gestita da Gestore del Mercato Elettrico s.p.a. (Gme), che gestisce lo scambio dei cosiddetti ‘certificati neri’ secondo regole stabilite da un apposito regolamento<sup>80</sup>.

Log), a sua volta collegato con i registri extracomunitari tramite l’International Transaction Log (ITL), con l’evidente obiettivo di evitare irregolarità e di garantire la compatibilità delle operazioni con gli obblighi del Protocollo di Kyoto. Qualche cenno in M. FALCIONE, *Diritto dell’energia*, cit., 223.

<sup>77</sup> In particolare, prevedendo che il ruolo di Autorità Nazionale Competente (ANC) sia attribuito al Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 8, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216).

<sup>78</sup> Art. 3, lett. *p*) e *q*), d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 (“Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto”).

<sup>79</sup> In particolare, presso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici (art. 3, comma 1, d.m. 23 febbraio 2006 “Assegnazione e rilascio delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”).

<sup>80</sup> Il regolamento che disciplina il mercato delle quote di emissione di gas ad effetto serra, mercato istituito presso Gme (“Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a

Sul piano della segnalazione pubblicitaria, la normativa vigente si limita peraltro ai pochi cenni qui riassunti. È allora opportuno fermare brevemente l'attenzione sugli atti di cui è prevista la segnalazione che, lo ricordiamo, sono rilascio, “possesso”, trasferimento, restituzione o cancellazione delle quote.

Innanzi tutto, quanto al rilascio o “possesso” della quota, la segnalazione è evidentemente funzionali al controllo pubblico del mercato, e per questa stessa ragione è seguita dalla segnalazione della restituzione e cancellazione della quota stessa. Sono tutti atti precipui al sistema delle quote di emissione: come si è detto, le quote di emissione rilasciate all’operatore, con atto segnalato nel Registro, devono essere da questi utilizzate entro un determinato periodo mediante l’emissione autorizzata del gas a effetto serra. Al termine del periodo di riferimento, è prevista la restituzione delle quote e la successiva loro cancellazione, con il che viene espresso l’esaurimento della funzione del bene (art. 4, commi 5 e 7, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216). Restituzione e cancellazione debbono quindi essere segnalati nel Registro, per evitare che la quota possa indebitamente circolare ed essere nuovamente utilizzata<sup>81</sup>.

Il trasferimento cui allude la norma non è invece ulteriormente precisato, con la conseguente necessità di un approfondimento. Un primo dato significativo può essere rinvenuto nel fatto che il regolamento del mercato istituito presso il Gme disciplina un trasferimento realizzato tramite “acquisto” e “vendita” di unità o quote di emissione (art. 18.1)<sup>82</sup>. Se allora un trasferimento a titolo oneroso deve ritenersi senz’altro possibile, nella borsa (o mercato) delle quote di emissione non meno che al di fuori di esso, non pare ci siano ostacoli ad ammettere che l’atto oneroso sia suscettibile di essere stipulato sia per ragioni di copertura di fabbisogni reali di imprese interessate, sia anche per ragioni speculative, da soggetti cioè che

---

311

---

effetto serra”), può essere consultato sul sito [www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20070315RegolamentoEmissionsMarket.pdf](http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20070315RegolamentoEmissionsMarket.pdf).

<sup>81</sup> La cancellazione al termine del periodo di validità è poi tenuta distinta dalla restituzione perché essa può riguardare anche quote non restituite (art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216).

<sup>82</sup> Le norme del regolamento sono poi dedicate precipuamente alle condizioni per accedere ed operare sul mercato (art. 10 ss.), allo svolgimento delle contrattazioni in modalità di negoziazione continua (art. 17 ss.), ai corrispettivi e pagamenti (art. 27 ss.), alle violazioni e relative sanzioni, alle contestazioni ed alle controversie (art. 37 ss.).

operano quali *traders* sul mercato delle quote. Per altro verso, non si può neppure escludere che trasferimenti di genere diverso siano ugualmente consentiti. Il fatto che il d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 preveda l'eventualità che i gestori degli impianti costituiscano un raggruppamento funzionale al conseguimento di quote di emissione (art. 19), lascia intendere l'eventualità di ammissibili cessioni “infragruppo” delle quote, a titolo gratuito od a titolo oneroso, così come fenomeni successori nella titolarità del bene possono discendere da vicende societarie che li determinino, quali fusioni o scissioni. Ancora, non è previsto alcunché circa la possibilità che le quote di emissione siano sottoposte a misure esecutive o cautelari, né circa la segnalazione di domande giudiziali, né infine circa la eventualità che su di esse venga costituita una garanzia.

Di tutto ciò non c’è dunque traccia nella disciplina del mercato delle quote. Peraltro, il Registro Nazionale delle Emissioni e delle Quote d'Emissioni è accessibile al pubblico (art. 14, comma 5, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216)<sup>83</sup>, e risponde quindi ad ogni requisito necessario per predicarne la natura di pubblico registro<sup>84</sup>; inoltre, le quote di emissioni sono oggetto di negoziazione su un mercato regolamentato, essendo quindi beni e specificamente beni mobili registrati nel senso dell'art. 815 c.c. E in un sistema caratterizzato dalla predisposizione di meccanismi pubblicitari, le vicende circolatorie da ultimo descritte dovrebbero risultare dalle segnalazioni. Se allora dovrebbe senz’altro ammettersi la eventualità che tali segnalazioni vengano effettuate, o addirittura debbano essere effettuate, le caratteristiche del complessivo sistema pubblicitario debbono essere completate sul piano interpretativo.

## **7. - I certificati verdi e le segnalazioni nel Registro dei Certificati Verdi.**

In linea di primissima approssimazione, si può dire che il certificato verde è uno tra gli strumenti pensati e creati per incentivare la produzione di

---

<sup>83</sup> La accessibilità al pubblico è del resto imposta dal Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216/2004 “relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” (art. 9 s. ed all. XVI); ed è confermata all’art. 3, comma 5, d.m. 23 febbraio 2006.

<sup>84</sup> *Supra*, n. 16.

energia elettrica da fonti rinnovabili<sup>85</sup>, con lo scopo ultimo di tutelare l'ambiente e il territorio<sup>86</sup>.

Più in particolare, il sistema dei certificati verdi si ricollega all'obbligo imposto a produttori e importatori di energia elettrica di immettere nel sistema elettrico nazionale energia che, in una determinata percentuale sul totale dell'energia immessa, sia stata prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili<sup>87</sup>.

Ancora più in particolare, il certificato verde assolve fondamentalmente a due funzioni. Innanzi tutto, esso attesta convenzionalmente la produzione o importazione di 1 MWh di energia da fonti rinnovabili<sup>88</sup>. Inoltre, i certificati verdi servono a dimostrare che nel sistema è stata immessa energia prodotta da fonti rinnovabili nella quantità dovuta<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> Quali energia solare, aerotermica, geotermica, idrotermica ed oceanica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (cfr. l'art. 2, Direttiva 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE “Sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).

<sup>86</sup> Altri strumenti non hanno interesse per una discussione incentrata sul regime dei beni. Può quindi essere sufficiente ricordare gli ulteriori incentivi alle fonti rinnovabili rappresentati da cosiddetti priorità di dispacciamento, ritiro dedicato e scambio sul posto, oltre a varie altre forme di incentivi monetari e no (per una esposizione del sistema complessivo, cfr. M. FALCONE, *Diritto dell’energia. Le fonti rinnovabili e il risparmio energetico*, Lavis, 2008, 162 ss.).

<sup>87</sup> V. già l'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), che indicava una quota minima poi incrementata (in ossequio a quanto previsto all'art. 11, comma 5, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79) per effetto di quanto previsto all'art. 4, comma 1, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”) e ulteriormente all'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge finanziaria 2008”) ed all'art. 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”); nonché l'art. 26, comma 1, legge 29 novembre 2007, n. 222 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico – finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”), che prevede la subordinazione degli interventi pubblici ad una certificazione energetica che attesti tra l’altro l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili.

<sup>88</sup> Cfr. l'art. 1, comma 147, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 11, Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (“Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

<sup>89</sup> La trasmissione all’organo preposto (il Gse, cioè Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., società con socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze), da parte dell’obbligato,

In sostanza, il produttore o importatore di energia elettrica da fonti rinnovabili ottiene il rilascio di certificati verdi in relazione all'energia elettrica da fonti rinnovabili da lui prodotta o importata. Grazie alla produzione o importazione, può così adempiere al proprio obbligo di immettere una determinata quantità nel sistema nazionale, e dimostrare poi il suo adempimento mediante la riconsegna dei certificati verdi.

È peraltro possibile un diverso scenario, per cogliere il quale occorre muovere dalla premessa che nel sistema elettrico nazionale deve essere presente una determinata quota complessiva di energia prodotta da fonti rinnovabili, a prescindere da chi in concreto abbia immesso tale quota. Si guarda cioè al dato globale, e non a quello individuale.

Può allora accadere che un produttore obbligato a immettere nel sistema una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili non ne disponga, o non ne disponga a sufficienza. Per assolvere all'obbligo di immissione, egli può allora acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con i relativi certificati verdi, l'una e gli altri a lui ceduti da produttori o importatori che ne dispongano. A questo punto, l'energia da fonti rinnovabili viene immessa nel sistema dall'acquirente, e l'assolvimento dell'obbligo viene dimostrato tramite i certificati verdi contestualmente conseguiti.

Ma i certificati verdi possono essere ceduti anche senza una corrispondente cessione di energia da fonti rinnovabili. Il produttore o l'importatore che disponga di un *surplus* di energia da fonti rinnovabili rispetto a quanto gli serva ad adempire ai propri obblighi individuali può cioè immettere nel sistema energia da fonti rinnovabili oltre la quota per lui obbligatoria, ed alienare senza cessione di energia i corrispondenti certificati verdi che a quel punto sono per lui superflui. In questa eventualità,

---

di certificati verdi in misura corrispondente alla quantità di energia da fonti rinnovabili che gli è richiesto di immettere nel sistema è infatti idonea ad attestare l'assolvimento dell'obbligo di immissione: art. 7, Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 (“Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”). V. anche l'art. 1, commi 148 e 149, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e gli artt. 8, 10, e 12, d.m. 18 dicembre 2008 (ai sensi del cui art. 21, comma 7, fu abrogato il D.M. 24 ottobre 2005). La relazione tra certificato verde ed obblighi di immissione nel sistema di energia da fonti rinnovabili distingue i primi dai certificati detti RECS, che sono emessi su base volontaria per energia prodotta da impianti anche non qualificati Iafr (cfr. sul tema M. FALCONE, *Diritto dell'energia*, cit., 202 ss.).

il produttore che non dispone di energia da fonti rinnovabili acquista i soli certificati verdi, e immette nel sistema elettrico sola energia da fonti non rinnovabili<sup>90</sup>. Grazie alla sua autonoma negoziabilità, slegata dalla alienazione di energia, il certificato verde è dunque uno strumento che incentiva la produzione o l'importazione di energia da fonti rinnovabili<sup>91</sup>: la alienazione dei certificati verdi eccedenti l'ammontare corrispondente all'obbligo di emissione fornisce infatti un lucro che incentiva la produzione o importazione di energia da fonti rinnovabili.

Di tutta evidenza, i certificati verdi sono allora titoli rappresentativi non già di una determinata quantità di energia, bensì del fatto che è stata prodotta una determinata quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili. Come tali essi stessi sono beni in senso giuridico, suscettibili di essere negoziati a prescindere dalla negoziazione del sottostante<sup>92</sup>; beni il cui valore è espresso dall'andamento dello specifico mercato loro dedicato.

Si tratta ora di verificare se tali beni possano effettivamente essere ricondotti alla categoria dei mobili registrati. Ed a tal fine occorre esaminare, per quanto di pertinenza a questo tipo di riflessione, la disciplina relativa alla emissione e circolazione dei certificati verdi.

Il discorso sarà limitato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e tralascerà quindi i dettagli relativi alla sua importazione, in quanto non significativi in questa sede. Si torna allora sul fatto che il produttore può chiedere che Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (il cosiddetto Gse) emetta a suo favore dei certificati verdi in funzione dell'energia prodotta<sup>93</sup>. All'emis-

---

315

<sup>90</sup> Cfr. M. CLARICH, *La tutela ambientale attraverso il mercato*, cit., 8.

<sup>91</sup> D'altro canto, per evitare che un eccesso di offerta di certificati verdi ne deprime il prezzo oppure provochi giacenze invendute, disincentivando così la produzione o l'importazione di energia da fonti rinnovabili, è altresì previsto un meccanismo per cui il Gse provvede al ritiro dei certificati verdi rimasti inutilizzati o invenduti sulla base di prezzi medi praticati nei periodi precedenti: cfr. l'art. 2, comma 149, legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'art. 15, d.m. 18 dicembre 2008; l'art. 20, Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012.

<sup>92</sup> Come già si è detto, l'acquisto di certificati verdi prescinde evidentemente dall'acquisto dell'energia elettrica da essi rappresentata.

<sup>93</sup> V. già l'art. 5, d.m. 24 ottobre 2005; l'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 3, d.m. 18 dicembre 2008. Cfr. anche l'art. 2, "Procedura applicativa per l'emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi" elaborata dal Gse ([www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Verdi/Pages/default.aspx](http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Verdi/Pages/default.aspx)). Merita solo ricordare che l'emissione di certificati verdi può avvenire a preventivo, in funzione cioè della produzione attesa, con successiva compensazione positiva o negativa in ragione della produzione effettiva; ovvero a

sione del certificato verde corrisponde poi la attivazione, da parte dello stesso Gse, di un conto proprietà per il deposito dei certificati rilasciati al produttore di energia incentivata<sup>94</sup>. Il conto proprietà viene acceso in un sistema informatico denominato Registro dei Certificati Verdi, al cui interno vengono segnalate non solo le emissioni o le importazioni, ma anche le negoziazioni di certificati verdi, sicché il Registro è accessibile non solo ai titolari del singolo conto, ma anche a soggetti che intendano effettuare attività di mero *trading* su certificati verdi<sup>95</sup>.

Ancora, la negoziazione di certificati verdi è possibile sia mediante rapporti diretti tra controparti, sia mediante la utilizzazione di una apposita Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi (PBCV).

Questa piattaforma, gestita dal Gme, è accessibile a operatori appositamente iscritti, previa verifica circa la sussistenza di competenze tecniche e requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa di settore<sup>96</sup>. Si tratta di un

consuntivo, e cioè in base all'effettiva produzione netta realizzata nell'anno precedente. Va inoltre ricordato che l'emissione dei certificati verdi avviene all'esito di una procedura di verifica che serve ad attribuire all'impianto produttivo la qualifica di 'impianto alimentato da fonti rinnovabili' (qualifica lafr). E, sulle modalità di qualificazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, v. dapprima gli artt. 3 e 4, d.m. 24 ottobre 2005 e poi gli art. 1 s., Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 ("Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi"), con cui le relative funzioni sono trasferite al Gse; nonché gli artt. 3, comma 3, 4 e 9, d.m. 18 dicembre 2008, e inoltre l'art. 1, "Procedura applicativa per l'emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi". Sui controlli aventi ad oggetto gli impianti incentivati v. ora il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014 ("Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal GSE"). Per ragguagli su qualifica lafr e questioni connesse rinvio a M. FALCONE, *Diritto dell'energia*, cit., 155 ss.

<sup>94</sup> Art. 2, commi 1 e 3, art. 3.2, "Procedura applicativa per l'emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi"; ai sensi dell'ultima norma citata, il conto proprietà può essere acceso a favore di produttori titolari di impianti qualificati lafr, importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, grossisti e *trader*. I certificati vengono poi distinti in relazione al diverso tipo di intervento impiantistico cui corrisponde il diritto di ottenere l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta.

<sup>95</sup> Il Registro è altresì accessibile al Gme, in funzione della verifica della titolarità dei certificati verdi oggetto di negoziazione sulla relativa Piattaforma (art. 6.1, "Procedura applicativa per l'emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi").

<sup>96</sup> Cfr. l'art. 6, commi 1 e 3, d.m. 24 ottobre 2005 e l'art. 12, commi 1 e 3, d.m. 18 dicembre 2008; art. 12 s., "Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi di cui all'articolo 12, comma 3 del D.M. 18 dicembre 2008" (d'ora innanzi

mercato regolamentato<sup>97</sup>, governato dai principi generali – e in qualche modo consueti a questi sistemi di negoziazione – della trasparenza, della non discriminazione, della prevenzione di conflitti di interesse, e del dovere imposto agli operatori di comportarsi secondo correttezza e buona fede<sup>98</sup>. Il sistema si basa sulla richiesta di registrare l'atto di cessione di certificati verdi<sup>99</sup>: l'operatore che chiede la registrazione deve infatti indicare numero di certificati verdi e termine di validità degli stessi, relativo prezzo ed acquirente<sup>100</sup>. La richiesta viene allora registrata dal sistema, e l'acquirente può accettarla o no<sup>101</sup>. Sino all'accettazione la richiesta è modificabile o cancellabile<sup>102</sup>, e la cancellazione è automatica nel caso in cui l'operatore acquirente la rifiuti<sup>103</sup>. La richiesta di registrazione «si considera conclusa» quando la richiesta stessa viene accettata dall'operatore<sup>104</sup>. A questo punto avviene la registrazione nel sistema informatico<sup>105</sup>, e di conseguenza il Gme comunica al Gse l'avvenuto trasferimento della titolarità dei certificati verdi<sup>106</sup>, di modo che il Gse possa procedere all'aggiornamento di conti proprietà nel Registro dei Certificati Verdi.

Sul piano strettamente giuridico, pare abbastanza evidente quali possano essere gli inconvenienti del sistema.

Va in effetti ricordato come le transazioni possano essere concluse tramite la piattaforma informatica, ma anche no. Nel caso di conclusione tramite la

---

317

---

indicato come “Regolamento PBCV”, documento consultabile all’indirizzo [www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documents/20070212Regolamento\\_bilat\\_CV.pdf](http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documents/20070212Regolamento_bilat_CV.pdf)).

<sup>97</sup> Per il rilievo che il mercato è ispirato al modello della cosiddetta *audited selfregulation*, o auto-regolamentazione monitorata, cfr. M. CLARICH, *La tutela dell’ambiente attraverso il mercato*, cit., 9.

<sup>98</sup> Artt. 3.1, 3.2, 3.3, Regolamento PBCV.

<sup>99</sup> Le transazioni in parola hanno luogo nel corso di sessioni periodiche organizzate e comunicate dal Gme agli operatori iscritti: artt. 17, 18, 19, Regolamento PBCV.

<sup>100</sup> Artt. 20.1 e 20.2, Regolamento PBCV.

<sup>101</sup> Artt. 20.3 e 20.4, Regolamento PBCV.

<sup>102</sup> Art. 20.5, Regolamento PBCV.

<sup>103</sup> Art. 20.6, Regolamento PBCV.

<sup>104</sup> Art. 20.7, Regolamento PBCV. Le regole sono parzialmente diverse se non è richiesta una verifica di congruità, nel qual caso i controlli del sistema riguardano sostanzialmente la situazione personale dell’operatore e la disponibilità da parte del cedente dei certificati offerti (art. 21, Regolamento PBCV); ovvero se la verifica di congruità è richiesta, caso in cui il Gme accerta che il corrispettivo previsto sia coperto da un importo depositato a garanzia su di un conto intestato al Gme (artt. 22 e 23, Regolamento PBCV).

<sup>105</sup> Art. 20.8, Regolamento PBCV.

<sup>106</sup> Art. 20.9, Regolamento PBCV.

piattaforma informatica, è previsto che la “registrazione” si consideri conclusa nel caso in cui la relativa richiesta venga accettata dall’acquirente, momento prima del quale la richiesta di registrazione può essere revocata o modificata. La regola lascia intendere come qui l’espressione “registrazione” venga intesa in senso comprensivo sia del negozio di alienazione dei certificati verdi, sia della vera e propria registrazione del negozio sul supporto informatico. Prima della registrazione non c’è infatti alienazione, tant’è che la richiesta può essere revocata; né c’è quindi segnalazione di una alienazione. Prima della registrazione sussiste soltanto la segnalazione della proposta di alienazione, che viene denominata “richiesta di registrazione”.

Sin qui si tratta di una imprecisione, che merita un semplice cenno di avvertimento. Un problema sostanziale può invece porsi nel caso in cui l’atto di alienazione dei certificati verdi avvenga al di fuori della piattaforma del Gme. In tale eventualità, è ben possibile che ci sia ugualmente la richiesta di una registrazione sulla piattaforma. In tal caso la richiesta riguarda però un’alienazione già perfezionata al di fuori della piattaforma. Ed allora nascono due interrogativi. L’uno, di carattere generale, concerne gli specifici effetti da ricondurre alla registrazione del negozio di alienazione sulla piattaforma informatica, interrogativo svelato dal caso di una negoziazione conclusa fuori dalla piattaforma e poi registrata su di essa, ma che sul piano concettuale riguarda anche l’ipotesi della negoziazione conclusa sulla piattaforma ed in essa registrata<sup>107</sup>.

L’altro interrogativo, che specificamente riguarda i certificati verdi, coinvolge l’eventualità in cui, dopo avere concluso il negozio al di fuori della piattaforma informatica, l’alienante chieda poi una registrazione sulla piattaforma, ma l’acquirente la rifiuti. La conseguenza è che il sistema non può registrare l’atto e, secondo le regole relative al funzionamento della piattaforma informatica, gli effetti dell’atto non sono né evidenziabili sulla piattaforma, né poi sul Registro dei Certificati Verdi, che è peraltro l’unica sede in cui il produttore può gestire i propri certificati verdi<sup>108</sup>. In so-

---

<sup>107</sup> Questo problema verrà affrontato nel prosieguo, in relazione a quanto previsto per ciascuno dei beni oggetto di negoziazione nel settore dell’energia qui presi in considerazione.

<sup>108</sup> Cfr. art. 3.1, “Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi”.

stanza, il tessuto normativo e regolamentare fa emergere una situazione problematica, la cui soluzione va individuata in via interpretativa. Ma la soluzione può essere individuata solo dopo aver capito quale sia l'efficacia di una segnalazione pubblicitaria relativa a beni mobili registrati in casi in cui nella disciplina positiva siano assenti disposizioni che bensì prevedano la segnalazione pubblicitaria di atti, ma non precisino se e quali effetti siano prodotti dalla pubblicità.

Per il momento questi interrogativi debbono restare aperti, potendo trovare risposta solo all'esito di un'analisi dedicata alle diverse fattispecie di mobili registrati ed alla rispettiva disciplina. Ma proprio perché la risposta all'interrogativo passa per la qualificazione dei certificati verdi come beni mobili registrati, il problema della qualificazione deve invece essere immediatamente esplorato.

Come si è potuto constatare, si è in presenza di un sistema pubblicitario rappresentato dal Registro dei Certificati Verdi. Inoltre, e per quanto ora interessa, le segnalazioni sul Registro dei Certificati Verdi riguardano la titolarità dei certificati e le negoziazioni su di essi<sup>109</sup>.

Il sistema pubblicitario è gestito da un soggetto privato, dato che Gse è una società per azioni. Tale soggetto è peraltro riconducibile all'apparato ed alle funzioni amministrative, tanto più che socio unico è il Ministero dell'economia e delle Finanze<sup>110</sup>. Sotto un primo profilo, di tipo soggettivo, è dunque soddisfatto il requisito necessario per attribuire al registro la qualità pubblica. Occorre allora verificare se sussista anche il requisito oggettivo della accessibilità delle segnalazioni pubblicitarie. In questo senso il discorso è più delicato, in ragione del fatto che l'accesso al registro è consentito a soli soggetti preventivamente accreditati. Tali sono innanzi tutto i produttori, a favore dei quali i certificati verdi vengono emessi, e poi anche gli importatori di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli uni e gli altri titolari di un conto proprietà. L'accesso è poi consentito anche a

---

319

<sup>109</sup> Oltre che caratteristiche tecniche degli impianti qualificati Iafr associati all'operatore e dati anagrafici dello stesso (art. 3.2, "Procedura applicativa per l'emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi").

<sup>110</sup> Per il rilievo che anche se i soggetti preposti alla regolazione dei certificati verdi hanno natura giuridica formalmente privatistica, di società per azioni, la loro riconducibilità alla sfera dei poteri pubblici è indiscutibile, v. anche M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, cit., 9.

coloro i quali con produttori o importatori, e poi tra loro stessi, negozino i certificati verdi in veste di grossisti o *trader*, essendo a loro volta titolari di un contro proprietà<sup>111</sup>. Il mercato è quindi, in sostanza, riservato a soggetti abilitati. Di qui una conseguenza sulla accessibilità delle segnalazioni pubblicitarie, nel senso che essa è consentita soltanto a soggetti abilitati, e non al pubblico indistinto.

La caratteristica ora descritta non sembra però imporre la negazione della qualifica come pubblico del Registro dei Certificati Verdi. La accessibilità è infatti consentita a tutti i portatori di interesse ai dati segnalati, che sono solo e tutti i partecipanti al mercato dei certificati verdi. Il cui registro, per queste ragioni, deve ritenersi un pubblico registro sia alla stregua del requisito riguardante la qualità del soggetto che lo tiene, sia alla stregua del requisito relativo alla accessibilità delle relative risultanze.

Tenendo poi presente come la qualità di bene mobile registrato deve ritenersi attribuibile sulla base dell'iscrizione del bene in un pubblico registro, ma anche sulla base di una eventuale segnalazione di soli atti relativi al bene, senza previa iscrizione del bene<sup>112</sup>, ne consegue che i certificati verdi vanno senz'altro annoverati tra i beni mobili registrati.

Si pongono dunque anche per essi questioni di appropriazione, tutela e circolazione le quali, non trovando compiuta disciplina delle regole precipuamente dedicate a tali beni, devono cercare soluzione in via interpretativa. Non potendo allargare l'indagine in questa sede, può essere sufficiente ricordare come dalla idea che i certificati verdi siano beni mobili dematerializzati sia stato dedotto che essi potrebbero essere costituiti in pegno presso il Gse, ai sensi dell'art. 2786, comma 2, c.c., e ciò mediante notifica al Gse di un documento che comunichi a questi la sua nuova qualità di custode per conto del creditore munito di pegno<sup>113</sup>. Si è poi evidenziato come, stante il periodo limitato di durata dei certificati verdi, alla loro scadenza e in corrispondenza di una nuova emissione sorge il

---

<sup>111</sup> Art. 3.2, comma 1, "Procedura applicativa per l'emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi".

<sup>112</sup> Rinvio sul punto a M. MAGGIOLO, *Prolegomeni a una riflessione sui beni mobili registrati: sfruttamento dell'opera cinematografica e riservato dominio nella vendita di macchine*, cit., 243 ss.

<sup>113</sup> M. FALCIONE, *Diritto dell'energia*, cit., 249 s.

problema della possibilità e delle modalità di trasferimento del vincolo di pegno sui certificati verdi di nuova emissione<sup>114</sup>.

La natura di mobili registrati, e alcune considerazioni che già si è avuto modo di rivolgere alla costituzione di garanzie sui titoli all'aiuto e sui diritti di reimpianto<sup>115</sup>, consentono però di evidenziare come questa opinione non prenda in considerazione una serie di dati normativi che sono invece centrali per la soluzione delle questioni sollevate.

Prima di tutto, la natura di pegno della garanzia reale può essere predicata solo sulla base di una complessiva riflessione relativa alle garanzie reali relative a beni mobili registrati<sup>116</sup>: fare riferimento alla natura di mobili dematerializzati dei certificati verdi è una semplificazione fuorviante. Non si vuole certo dire che la garanzia non debba essere il pegno. Semplicemente, si vuole evidenziare come l'affermazione debba essere assistita di una ben maggiore consapevolezza.

Sugli aspetti più peculiari dell'opinione riferita, va poi soggiunto che la presenza di un Registro dei Certificati Verdi e le possibili segnalazioni su di esso non sono indifferenti neppure per la disciplina cui assoggettare una garanzia reale ricostruita in termini di pegno. Contro la proposta di ricorrere all'art. 2786, comma 2, c.c., per configurare una sorta di consegna simbolica dei certificati verdi mediante notifica al Gse di una comunicazione relativa al mutamento del titolo per cui egli è custode degli stessi<sup>117</sup>,

---

321

<sup>114</sup> M. FALCONE, *Diritto dell'energia*, cit., 251 s., il quale ventila tre soluzioni alternative. La prima è quella di considerare oggetto di pegno il saldo del conto proprietà, soluzione alla quale l'a. obietta però che il credito al saldo non è pecuniario, ma con oggetto certificati verdi, rinvilando in ciò un problema di compatibilità con quanto previsto all'art. 2784, comma 2, c.c. La seconda è ipotizzare che tale pegno possa essere rotativo, ipotesi di cui l'a. evidenzia come essa comporti il rischio di non poter rispettare il principio per cui i beni offerti in pegno in sostituzione non abbiano numero o valore inferiore a quello dei beni sostituiti. Infine, la terza ipotesi è quella di una rinnovazione periodica del pegno allo scadere dei certificati che ne sono oggetto, di cui viene evidenziata la gestione costosa.

<sup>115</sup> *Supra*, n. 2 ss.

<sup>116</sup> Ancora M. MAGGIOLO, *Prolegomeni a una riflessione sui beni mobili registrati: sfruttamento dell'opera cinematografica e riservato dominio nella vendita di macchine*, cit., 248 s. e Id., *Le garanzie nel credito cinematografico*, cit., 158 ss.

<sup>117</sup> La ipotesi non soddisfa l'interesse dei terzi alla conoscenza o conoscibilità del pegno, dato l'effetto di una mancata segnalazione in presenza del relativo sistema: quand'anche non si voglia ritenere che la segnalazione abbia efficacia dichiarativa, tema su cui non c'è modo di soffermarsi in questa sede, non è invero dubbio che un interesse di terzi alla conoscenza di vincoli imposti sui certificati verdi non è adeguatamente soddisfatto se non tramite una segnalazione nel sistema a ciò preposto.

soccorre invero la previsione ben più pertinente dell'art. 2806 c.c., che per il pegno di diritti diversi dai crediti prescrive che si debbano seguire le regole previste per il trasferimento dei diritti stessi. Pertanto, nel caso dei certificati verdi la loro costituzione in pegno dovrebbe avvenire secondo le regole di cui si è dato conto in materia di cessione degli stessi.

Quanto poi al problema generato dalla durata limitata nel tempo della efficacia dei certificati verdi, e della conseguente loro sopravvenuta inidoneità a garantire il creditore alla loro scadenza, in assenza di diversi accordi tra le parti non si può sfuggire alla regola sulla diminuzione della garanzia reale contenuta all'art. 2743 c.c. Sarà quindi onere del debitore fornire idonee garanzie sostitutive, eventualmente ma non necessariamente con oggetto altri certificati verdi di nuova emissione, pena la immediata esigibilità della prestazione dovuta.

## **8. - I certificati bianchi e le segnalazioni nel Registro dei Titoli di Efficienza Energetica.**

---

322

I certificati bianchi, ufficialmente denominati Titoli di Efficienza Energetica e dotati di un valore convenzionale pari a una Tonnellata Equivalente di Petrolio (tep)<sup>118</sup>, costituiscono un ulteriore sistema di incentivi accordati per scopi di tutela ambientale<sup>119</sup>.

Il sistema si basa sul fatto che i distributori di energia elettrica e di gas naturale debbono raggiungere determinati obiettivi quantitativi di rispar-

---

<sup>118</sup> La Tonnellata Equivalente di Petrolio è unità di misura dell'energia corrispondente alla quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo.

<sup>119</sup> I certificati bianchi si suddividono in tutta una serie di tipologie, distinte in linea di massima secondo quale sia la causa che ha consentito il risparmio di energia o il settore in cui il risparmio è stato conseguito e che viene rappresentato dal certificato bianco. Cfr. i tipi I – IV previsti all'art. 17 dell'Allegato A alla Delibera 18 settembre 2003, n. 103/03 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ("Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica"), e successive modifiche; nonché il tipo V attestante risparmi di energia diversa da elettricità e gas naturale conseguiti nel settore dei trasporti. Sono altresì emessi TEE tipo II-CAR attestanti interventi di risparmio energetico ottenuti su impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'attività di certificazione è effettuata dal Gse in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011; titoli di tipo IN in materia di premialità per l'innovazione energetica e titoli di tipo E in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 8, comma 3, d.m. 28 dicembre 2012).

mio di energia primaria<sup>120</sup>. A tal fine, essi possono realizzare progetti di efficienza energetica<sup>121</sup>, cui consegue la emissione a loro favore di cosiddetti certificati bianchi da parte del Gestore dei Mercati Energetici (Gme) all'esito di apposite verifiche condotte dal Gse<sup>122</sup>. Alternativamente, i distributori possono acquistare tali certificati da altri soggetti a favore dei quali essi siano stati emessi in ragione di progetti dagli stessi realizzati<sup>123</sup>. Non è ovviamente il caso di approfondire tecnicismi che qui non interes-

---

<sup>120</sup> V. già l'art. 9, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), in base al quale furono emanati due Decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, entrambi del 20 luglio 2004 (l’uno, “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” relativo all’elettricità; l’altro, “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” relativo al gas), che poi furono aggiornati e revisionati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 (“Revisione ed aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”). Cfr. oggi l’art. 29, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”) e il successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012 (“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”), dove sono indicati gli obiettivi quantitativi annui nazionali di risparmio energetico da perseguire fino al 2016 mediante il meccanismo dei certificati bianchi (art. 4) e da ultimo l’obiettivo nazionale di risparmio energetico in riferimento all’anno 2020 fissato all’art. 3, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”).

<sup>121</sup> Individuati agli artt. 7 e 8, d.m. 28 dicembre 2012.

<sup>122</sup> Cfr. l'art. 4, commi 2, 3 e 4, d.m. 28 dicembre 2012, e già l'art. 10, dd.mm. 20 luglio 2004 (elettrico e gas). L'emissione avviene in favore di soggetti individuati agli artt. 3 e 7, d.m. 28 dicembre 2012, cioè distributori di energia elettrica e gas, e società controllate dai distributori medesimi; società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO); soggetti di cui all'art. 19, comma 1, legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”), che abbiano effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19; imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici, purché abbiano provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ex art. 19, comma 1, legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero siano dotati di un sistema di gestione dell'energia certificato e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento.

<sup>123</sup> Art. 10, commi 3, 5, 6 e art. 11, comma 2 dd.mm. 20 luglio 2004 (elettrico e gas); art 13, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012.

sano affatto. In questa sede, viene semplicemente in considerazione il sistema di segnalazioni relative alla emissione ed alla circolazione dei certificati bianchi, che in certa misura è simmetrica a quella prevista per i certificati verdi.

Innanzi tutto, va detto che l'emissione dei certificati bianchi ha luogo in favore di soggetti i quali, responsabili degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lett. *a* e *b*), d.m. 28 dicembre 2012 ed in possesso del pertinente titolo autorizzativo, abbiano ottenuto dal Gme l'iscrizione in un apposito registro informatico tenuto dallo stesso Gme, iscrizione la quale condiziona l'accesso ai meccanismi di incentivazione in parola (all. IV, d.m. 28 dicembre 2012) <sup>124</sup>.

Questo registro, denominato Registro dei Titoli di Efficienza Energetica, consiste invero in un archivio elettronico che contiene innanzi tutto un 'Elenco dei soggetti iscritti al Registro TEE', elenco in cui vengono registrati i dati identificativi dei singoli operatori e poi i rispettivi conti proprietà <sup>125</sup>, nel quale il Gme segnala, per ciascuna delle tipologie di certificato bianco prevista <sup>126</sup>, il numero di titoli in possesso dell'intestatario del conto <sup>127</sup>. In particolare, sul conto proprietà vengono depositati i titoli direttamente emessi in favore del soggetto intestatario del conto in ragione dei suoi progetti di efficienza energetica, ma vengono poi registrate anche le movimentazioni dei certificati, effetto delle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, oppure che sono effetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento dei certificati stessi <sup>128</sup>.

Anche i certificati bianchi sono quindi oggetto di scambio sul mercato. Specificamente, i distributori che, attraverso i loro progetti, abbiano ottenuto risparmi inferiori al loro obiettivo annuo, possono ricorrere al mer-

---

<sup>124</sup> Le regole di funzionamento del Registro TEE sono contenute nel "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", approvato dall'AEEG con delibera n. EEN 5/08 del 14 aprile 2008 e successivamente modificato ed integrato con delibera 14 febbraio 2013, n. 53/2013/R/efr.

<sup>125</sup> Art. 11, "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica".

<sup>126</sup> Cfr. art. 2, lett. *z*), "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)" adottato con delibera AEEG 14 febbraio 2013 n. 53/2013/R/efr.

<sup>127</sup> Art. 2, lett. *e*), "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

<sup>128</sup> Art. 13 ss., "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica".

cato dei certificati bianchi per acquistare i titoli mancanti per ottemperare all'obbligo. Al contrario, distributori i quali abbiano presentato o implementato progetti capaci di superare il proprio obiettivo annuo di risparmio energetico, possono lucrare dalla vendita sul mercato di certificati in eccesso. Va infine ricordato che è possibile ottenere certificati bianchi anche in ragione di progetti autonomi, svincolati cioè da ogni obbligo di incremento dell'efficienza energetica. In questi casi, il titolare dei certificati può quindi di realizzare un profitto netto, mediante la attività progettuale e poi la alienazione a corrispettivi di mercato dei certificati bianchi conseguiti grazie ad essa.

Il mercato regolamentato, denominato Mercato dei TEE, è organizzato e gestito dal Gme<sup>129</sup>. La relativa normativa è contenuta in un apposito regolamento, nel quale non diversamente da quanto visto per il mercato dei certificati verdi vengono fissati i principi fondamentali della trasparenza e della non discriminazione a salvaguardia del suo corretto funzionamento, della prevenzione di conflitti di interesse, e degli obblighi di correttezza e buona fede per gli operatori<sup>130</sup>.

Il mercato, cui possono accedere su domanda operatori in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità<sup>131</sup>, consente di negoziare certificati bianchi<sup>132</sup>, ovviamente in quanto questi siano ancora validi ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico<sup>133</sup>. Le regole di funzionamento per il mercato dei certificati bianchi sono solo marginalmente diverse da quelle poc'anzi viste per il mercato dei certificati verdi<sup>134</sup>. Peraltro, si può constatare una migliore tecnica redazionale

---

325

<sup>129</sup> Cfr. art. 5, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

<sup>130</sup> Artt. 3.1, 3.4, 3.5, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

<sup>131</sup> All'esito di una procedura di ammissione che consente l'inserimento nell'apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato"; art. 14 ss., "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)". Va precisato che l'operatore ammesso al mercato deve essere altresì iscritto al Registro dei Titoli di Efficienza Energetica ed ivi disporre di un conto proprietà (art. 19.1, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)").

<sup>132</sup> I cui prezzi vengono calcolati in euro/tep (art. 5.1, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)").

<sup>133</sup> Cfr. in particolare l'art. 23.1, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)", dove è previsto che la contrattazione riguardi titoli ancora validi ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 13, d.m. 28 dicembre 2012.

<sup>134</sup> *Supra*, n. 7.

nella disciplina del mercato dei certificati bianchi, che riduce invero gli interrogativi poc'anzi sollevati.

Anche il mercato regolamentato dei certificati bianchi funziona infatti secondo un meccanismo di negoziazione continua all'interno di sessioni di contrattazione il cui calendario è pubblicato dal Gme<sup>135</sup>. Il meccanismo non si basa peraltro su richieste di registrazione di transazioni bilaterali, che vengono poi accettate o no dall'acquirente, con il problema generato dalla eventualità che l'acquirente non accetti una richiesta di registrazione avente ad oggetto transazioni concluse fuori dal mercato.

Per i certificati bianchi, il sistema informatico abbina infatti offerte di vendita, di cui viene verificata la copertura presso il conto proprietà dell'operatore acceso nel Registro dei Titoli di Efficienza Energetica<sup>136</sup>, e offerte di acquisto, di cui viene verificata la sussistenza della relativa garanzia cauzionale accesa presso un conto intestato al Gme<sup>137</sup>.

Non c'è quindi la discrepanza segnalata per i certificati verdi: in questo caso, all'esito dell'abbinamento, la contrattazione è infatti considerata senz'altro definitiva e viene automaticamente registrata dal Gme senza bisogno di un'ulteriore richiesta di registrazione<sup>138</sup>. All'esito, i certificati bianchi oggetto di negoziazione vengono quindi trasferiti dal conto dell'alienante al conto dell'acquirente<sup>139</sup>.

Peraltro, la constatata simmetria rispetto al sistema ed al mercato dei certificati verdi consente di rinviare a quanto detto in quella sede circa la natura di beni dei certificati bianchi. Pure essi sono titoli negoziabili a prescindere da un sottostante, che può anche non esserci. Per le stesse ragioni può essere poi predicata la natura pubblica del Registro dei Titoli di Efficienza Energetica, nel duplice profilo della qualità soggettiva del soggetto preposto alla sua tenuta, che è il medesimo; e della accessibilità

---

<sup>135</sup> Art. 24, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

<sup>136</sup> Artt. 25 e 26, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

<sup>137</sup> Art. 31 e, per l'abbinamento, art. 27, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

<sup>138</sup> Art. 29, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

<sup>139</sup> Art. 28, "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)".

dei dati segnalati. In definitiva, anche per i certificati bianchi si impone la conclusione nel senso di una loro natura di beni mobili registrati, con tutte le implicazioni cui si è fatto cenno e che non serve ora ripetere.

## **9. - Le garanzie di origine e le segnalazioni nel Registro delle Garanzie di Origine.**

Poiché si vuole che ai clienti finali di energia elettrica sia fornito un cosiddetto “mix energetico” composto in certa misura da energia prodotta da fonti rinnovabili<sup>140</sup>, l’art. 15, Direttiva 2009/28/CE ha previsto che gli Stati membri individuino i criteri per garantire che l’obiettivo sia conseguito e che al cliente sia fornita notizia della quantità di energia da fonti rinnovabili fornитagli<sup>141</sup>. A tal fine è stato elaborato uno strumento denominato ‘garanzia di origine’, la quale viene rilasciata al produttore di elettricità da fonti rinnovabili, su sua richiesta, per attestare che è stata prodotta una quantità standard di energia elettrica da fonti rinnovabili pari ad 1 MWh<sup>142</sup>. La Direttiva prevede che le garanzie d’origine così rilasciate vengano poi utilizzate in occasione della vendita di energia, la quale va conclusa entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica; all’esito della utilizzazione in occasione della vendita, le garanzie d’origine vengono poi annullate (art. 15, comma 3, Direttiva 2009/28/CE). Ma soprattutto, è anche previsto che, oltre ad essere rilasciate ed annullate dopo l’uso, le garanzie di origine possano essere trasferite, il tutto sotto il controllo statale o di competenti organi designati (art. 15, comma 4, Direttiva 2009/28/CE). E in particolare, la Direttiva precisa che il trasferimento della garanzia di origine può essere contestuale a un trasferimento fisico di energia, o anche separato da esso, e che in quest’ultimo caso una quantità corrispondente di energia da fonti rinnovabili deve essere sottratta dal mix del produttore (art. 15, commi 2 e 8, Direttiva

---

327

---

<sup>140</sup> Cfr., sotto il profilo della prova, l’art. 3, comma 6, Direttiva 26 giugno 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/54/CE (“relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE”).

<sup>141</sup> Concedendo altresì agli Stati membri la possibilità di rilasciare garanzie di origine anche in risposta a richieste di produttori di calore e freddo da fonti rinnovabili (art. 15, comma 2 Direttiva 2009/28/CE).

<sup>142</sup> Cfr. ancora l’art. 15, Direttiva 2009/28/CE.

2009/28/CE)<sup>143</sup>, a cui favore la garanzia d'origine era stata inizialmente rilasciata. Emerge quindi con chiarezza, per le garanzie d'origine, la qualità di bene autonomamente negoziabile.

La Direttiva 2009/28/CE è stata recepita in Italia con il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28<sup>144</sup>, il cui art. 34 ha disposto che le procedure relative all'emissione, al riconoscimento e all'annullamento delle garanzie d'origine, in conformità a quanto disposto all'art.15 della Direttiva 2009/28/CE, fossero aggiornate tramite un apposito decreto ministeriale.

Le disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria si inserivano ed innovavano un sistema che pure già conosceva l'obbligo delle informazioni sul mix energetico. Tale obbligo che fu invero introdotto tramite d.l. 18 giugno 2007, n. 73<sup>145</sup>, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125<sup>146</sup>. La disciplina del 2007, in particolare, imponeva alle imprese di vendita di energia elettrica di specificare, in fattura o tramite qualsivoglia materiale promozionale messo a disposizione del cliente finale, quale fosse la composizione del mix energetico utilizzato per produrre l'energia elettrica somministrata nel corso dei due anni precedenti, nonché gli impatti ambientali di tale produzione. Il tutto doveva avvenire sulla base di criteri di calcolo che furono poi previsti nel d.m. 31 luglio 2009<sup>147</sup>, il quale introduce anche il cosiddetto Certificato di Origine (COFER), facendone lo

<sup>143</sup> Più specificamente, il produttore può utilizzare le proprie garanzie d'origine per provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'art. 3, comma 6, Direttiva 2003/54/CE (art. 15, comma 7, Direttiva 2009/28/CE), mentre la quantità di energia da fonti rinnovabili corrispondente alle garanzie d'origine trasferite da un fornitore di elettricità a terzi va dedotta dalla quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico del primo, sempre ai fini dell'art. 3, comma 6, Direttiva 2003/54/CE (art. 15, comma 8, Direttiva 2009/28/CE).

<sup>144</sup> Ma v. già, in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE (“sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”), poi abrogata dalla direttiva 2009/28/CE, la previsione del rilascio di garanzie di origine contenuta all'art. 11, comma 1, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

<sup>145</sup> “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”.

<sup>146</sup> “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”.

<sup>147</sup> Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009, recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”.

strumento per certificare o rettificare la quota di energia da fonti rinnovabili del mix nazionale e delle imprese di vendita.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale doveva quindi sostituire il sistema appena descritto con quello, di attuazione della direttiva comunitaria, delle garanzie d'origine. E in effetti, la disposizione è stata implementata con il d.m. 6 luglio 2012, il quale ha demandato al Gse il compito di aggiornare e proporre i procedimenti per determinare il mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese distributrici, prevedendo a tal fine che, allo scopo di certificare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sia utilizzabile esclusivamente la garanzia di origine (art. 31, comma 1, d.m. 6 luglio 2012) <sup>148</sup>.

Il Gse ha così elaborato la «Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine» <sup>149</sup>, approvata dal Ministero per lo Sviluppo Economico il 25 gennaio 2013 <sup>150</sup>. Una prima sezione del provvedimento riguarda le modalità di identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Igo), ed una successiva sezione riguarda per l'appunto la emissione e la gestione delle garanzie di origine.

Si giunge così al punto di specifico interesse in questa sede.

Il Gse mette infatti a disposizione degli operatori una piattaforma informatica sulla quale vengono emesse e gestite le garanzie di origine. In particolare, la piattaforma informatica consente di aprire e gestire un conto proprietà <sup>151</sup>, su richiesta alternativamente di produttori, di imprese di vendita oppure di *traders* operanti nel mercato elettrico nazionale o estero <sup>152</sup>. Ancora più in particolare, la piattaforma consente di emettere

---

329

<sup>148</sup> Al Gse era poi affidato il compito di definire le modalità del rilascio, riconoscimento e utilizzo delle garanzie di origine (art. 31, comma 2, d.m. 6 luglio 2012).

<sup>149</sup> [www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/GSE\\_Documenti/Garanzia%20di%20Origine/03%20Guide/procedura%20GO\\_DM%206%20luglio%202012.pdf](http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/GSE_Documenti/Garanzia%20di%20Origine/03%20Guide/procedura%20GO_DM%206%20luglio%202012.pdf).

<sup>150</sup> [www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/COFER-approvata-procedura-rilascio-GO.aspx](http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/COFER-approvata-procedura-rilascio-GO.aspx).

<sup>151</sup> L'apertura del conto è subordinata alla presenza di requisiti di professionalità e onorabilità specificati nella procedura.

<sup>152</sup> Il 6 giugno 2013, con l'approvazione del nuovo protocollo nazionale “EECS Electricity Domain Protocol for Italy”, è stata accolta la richiesta di adesione del Gse all'AIB (Association of Issuing Bodies) per lo scambio internazionale delle garanzie d'origine, per cui dal 13 dicembre 2013 il sistema di gestione delle garanzie di origine consente, attraverso la connes-

garanzie di origine in formato elettronico con durata in linea di massima annuale, sulla base delle quantità di energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati IGO) accertate dal Gse e da questa accreditate nei rispettivi conti proprietà dei produttori; e permette inoltre di visualizzare le negoziazioni aventi ad oggetto garanzie di origine che siano svolte nell'apposito mercato, il quale è predisposto e gestito dal Gme secondo principi di trasparenza e tracciabilità<sup>153</sup>. Da ultimo, la piattaforma permette di annullare garanzie di origine dal conto proprietà, all'esito della certificazione da parte delle imprese di vendita che nel loro mix energetico fornito ai clienti finali è presente una determinata quota di energia rinnovabile<sup>154</sup>.

Va detto che la terminologia utilizzata nei vari atti normativi ed organizzativi non fa specifico riferimento a un ‘registro’ delle garanzie di origine. Diversamente da quanto accade per certificati bianchi, certificati verdi e quote di emissione, manca quindi una norma che in modo espresso istituisca un registro pubblico o definibile come pubblico. Tuttavia, va anche ricordato come sul piano della teoria generale la nozione di registro sia estremamente ampia, nel senso che il concetto di “registro” è fatto coincidere con ogni libro o fascicolo – eventualmente informatico – destinato a raccogliere dati o annotazioni<sup>155</sup>. Pare allora evidente che, nonostante gli atti normativi non la qualifichino come tale, la piattaforma informatica predisposta dal Gse debba rientrare in una nozione di registro così intesa, nozione dalla quale non c’è ragione per discostarsi; e che di conseguenza si debba concludere per l’esistenza di un registro delle garanzie di origine. Premessa la conclusione nel senso dell’esistenza di un registro delle garanzie d’origine, l’interrogativo relativo alla sua pubblicità rimanda alle considerazioni già svolte in riferimento ai certificati verdi e bianchi ed ai relativi registri.

Sul piano soggettivo, la gestione spetta infatti anche qui al Gse, e quindi a

---

sione alla piattaforma di scambio internazionale (Hub) gestita dall’AIB di importare ed esporre garanzie di origine da e verso gli Stati connessi all’Hub.

<sup>153</sup> Ai sensi dell’art. 6, comma 6, deliberazione ARG/elt 104/11.

<sup>154</sup> Infine, la piattaforma consente di visualizzare l’elenco degli impianti qualificati Igo.

<sup>155</sup> Per questa nozione, cfr. F. MASTROPAOLO, voce *Registrazione di atti*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 447 ss., *ivi* 456; F. BASSI, voce *Registrazione e registro*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 465 ss.

un soggetto privato riconducibile all'apparato ed alle funzioni amministrative, essendo quindi soddisfatto sotto questo profilo il requisito per riconoscere una qualità pubblica al registro. E, così come per i certificati verdi e bianchi, anche per le garanzie di origine l'accesso al registro è consentito a soli soggetti accreditati, titolari del conto e negoziatori su un mercato sostanzialmente riservato a soggetti abilitati. Anche in questo caso, il fatto che la accessibilità sia garantita a tutti i portatori di interesse sui dati segnalati, che sono solo e tutti i partecipanti al mercato delle garanzie d'origine, consente comunque di ritenere soddisfatto l'altro requisito riconducibile all'attributo della pubblicità.

Di nuovo, e di nuovo anche in relazione alla possibilità di attribuire la qualità di mobile registrato sulla base anche della sola segnalazione di atti relativi al bene e non del bene stesso<sup>156</sup>, anche per le garanzie d'origine la conclusione deve dunque essere nel senso della loro qualifica come bene mobile registrato. Ed anche per le garanzie di origine si pongono quindi questioni di appropriazione, tutela e circolazione, questioni le quali, non trovando compiuta disciplina nelle regole ad esse dedicate, richiedono la ricerca di una soluzione sul piano interpretativo.

---

331

## **10. - Un epilogo parziale.**

Giunti alla conclusione di un'analisi dedicata alle regole che, nel settore dell'energia, impongono di attribuire qualità di beni mobili registrati a entità che il legislatore non ha pensato come tali, un'ultima considerazione riguarda il panorama normativo complessivamente dedicato a entità quali quote di emissione o certificati neri che dir si voglia, certificati verdi, certificati bianchi e garanzie di origine.

Guardando alla disciplina di settore, emerge nettamente l'immagine di un sistema pubblicitario che assolve a una funzione di tipo eminentemente informativo. La ragione è del resto facilmente intuibile. Sono tutti beni artificialmente creati, la cui esistenza è l'effetto delle disposizioni normative dedicate a ciascuno di essi. Sono inoltre beni caratterizzati dal fatto di

---

<sup>156</sup> M. MAGGIOLO, *Prolegomeni a una riflessione sui beni mobili registrati: sfruttamento dell'opera cinematografica e riservato dominio nella vendita di macchine*, cit., 243 ss.

avere una vita limitata nel tempo, e quindi di offrire per un limitato periodo di tempo la possibilità di realizzare il loro valore di scambio sui pertinenti mercati. Si capisce allora per quale ragione il sistema pubblicitario debba fornire e fornisca informazioni che riguardano prima di tutto la venuta ad esistenza dei beni e la loro titolarità, e poi anche la estinzione dei beni stessi: si evita in tal modo che essi siano oggetto di negoziazioni quando più non hanno alcun valore economico. E si capisce anche perché quegli stessi beni dispongano di un apposito mercato entro il quale essi sono negoziabili, sicché l'apparato pubblicitario fornisce anche l'evidenza, controllandole, delle transazioni commerciali che hanno avuto ad oggetto i beni stessi.

Al di là dei profili informativi, di pubblicità notizia, nessun altro effetto è però testualmente ricondotto alle segnalazioni pubblicitarie. Sotto questo profilo, la disamina della normativa dedicata ai nuovi beni del settore energetico conduce a un esito non dissimile da quello emerso dall'analisi di titoli all'aiuto, quote latte, diritti di reimpianto.

Sul piano teorico, si presenta quindi l'esigenza di verificare se l'effetto dichiarativo della pubblicità prevista per i beni immobili, effetto esteso ai beni mobili registrati menzionati nel codice civile dall'art. 2684 c.c., possa essere altresì concepito come conseguenza delle segnalazioni relative ad atti che hanno per oggetto i beni del settore dell'energia del settore dell'agricoltura. Il punto fondamentale è cioè quello di capire se l'efficacia dichiarativa della segnalazione possa o no essere intesa come un dato costante di ogni sistema pubblicitario relativo a beni mobili registrati.

Naturalmente, dove la verifica abbia esito positivo, sono poste le premesse anche per la soluzione dell'ulteriore problema della applicabilità dei principi di continuità delle trascrizioni e dell'efficacia prenotativa della trascrizione delle domande giudiziali, principi anche questi che sono estesi ai beni mobili registrati menzionati nel codice civile (art. 2688 e art. 2690 s. c.c.). E altrettanto naturalmente, tutto questo richiede un livello di approfondimento impossibile in questa sede: alla quale è dunque affidata la sola enunciazione del problema.